GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — LUNEDÌ 12 SETTEMBRE — NUM. 214

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
a Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.

Un numero separato, ma arretrato (come sopra in ROMA, centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali. — Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione.

Si è pubblicato **il Calendario generale del Regno pel 1887**, il quale consta di pagine XLIV-1052, compreso l'Indice generale, fatto anche quest'anno per ordine alfabetico rigoroso non solo pei casati, ma anche pei nomi di tutti i funzionari compresi nel volume.

Il Calendario è fregiato del ritratto di S. M. il Re, eseguito appositamente da distinto artista in bulino su rame; e contiene la nuova composizione degli uffici del Ministero dell'Interno al 1° settembre 1887.

(Indirizzare richieste e vaglia di lire dieci, prezzò di ogni copia, alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma.)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **MMDCLXIX** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 27 marzo 1886 con la quale il Consiglio comunale di Corinaldo (Ancona) all' intento di apportare un qualche miglioramento alle condizioni della agricoltura e di aiutare col credito i coloni poveri e i piccoli proprietari di fondi rustici del comune, stabiliva di istituire una Cassa di prestanze agrarie col capitale di lire 6000 pervenutogli dal lascito fatto con testamento 27 luglio 1574 da Don Francesco Orlandi;

Vista la domanda di quel Municipio per ottenere l'erezione in ente morale della detta Cassa di prestanze agrarie da amministrârsi da una speciale Commissione eletta dal Consiglio comunale e l'approvazione del corrispondente statuto organico;

Visto tale statuto e tutti gli altri atti;

Visto il voto favorevole della Deputazione provinciale;

Vista la legge del 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

La Cassa di prestanze agrarie come sopra fondata dal Consiglio comunale di Corinaldo è eretta in corpo morale.

Articolo 2.

È approvato lo statuto organico della Cassa medesima in data 8 gennaio 1887 composto di articoli diecinnove: visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Segue Allegato **I** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848). —

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidato pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, o già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Legato Nunnari Giuseppe in. . .	Messina	Messina	»	68 85	»	68 85		»
117	Cappellania Balsamo Lettento in .	Id.	Id.	»	66 34	»	66 34		»
118	Comunia Ricettizia dei Preti in .	S. Salvatore	Id.	60 91	142 30	»	81 39		»
119	Legato Paladini La Placa Caterina in	Taormina	Id.	»	12 24	»	12 21		»
120	Legato Santambrogio Gaetano nella Chiesa di S. Sepolcro in . . .	Milano	Milano	»	148 50	»	148 50		»
121	Legato Brambilla Carolina nella Chiesa di S. Sepolcro in . . .	Id.	Id.	»	39 »	»	39 »		»
122	Legato Maggione Angelo nella Chiesa di S. Sepolcro in . . .	Id.	Id.	»	19 50	»	19 50		»
123	Beneficio dei SS. Francesco d'Assisi ed Antonio da Padova nella parrocchiale della B. V. Assunta in.	Granazzo	Novara	»	69 08	»	69 08		»
124	Legato Colli Antonio Maria in . .	Gravellona	Pavia	»	30 »	»	30 »		»
125	Cappellania Pecoraro Girolamo nella parrocchiale di Castagnaro in .	Pietra de' Giorgi	Id.	»	46 05	»	46 05		»
126	Cappella di S. Francesco in Cammoro di	Sellano	Perugia	8 40	2 52	5 88	»		»
127	Legato Bachilli Alessio in . . .	Spoleto	Id.	18 55	5 56	12 99	»		»
128	Legato Manzoni in	Fano	Pesaro e Urbino	»	89 94	»	89 94		»
129	Cappellania o Collegio di S. Antonio in	S. Agata Feltre	Id.	95 54	28 66	66 88	»		»
130	Legato Calessi in Refurzate. . .	S. Ippolito	Id.	45 10	13 53	31 57	»		»
131	Legato della B. V. del Carmine e legato Berti in Veano di. . .	Ferriere	Piacenza	»	3 63	»	3 63		»
132	Legato Labè o Brugnaga nella chiesa parrocchiale di Caprile in	Pecorara	Id.	2 40	0 72	1 68	»	1° luglio 1886	»
133	Legato Sagrati Favi nell'Oratorio di Cà di Lugo in.	Lugo	Ravenna	»	79 80	»	79 80		»
134	Canonicato di S. Spiridione nella cattedrale di	Bova	Reggio Calab.	»	8 03	»	8 03		»
135	Canonicato dei Ss. Simone e Giuda in	Id.	Id.	»	13 97	»	13 97		»
136	Legato Borciani Francesco in . .	Correggio	Reggio-Emilia	»	3 15	»	3 15		»
137	Capitolo della Collegiata di (1). .	Toscanella	Roma	»	73 50	»	73 50		»
138	Cappellania Fresco in.	Alghero	Sassari	202 10	60 63	141 47	»		»
139	Legato Serra Catta in.	Bonorva	Id.	101 58	59 85	41 73	»		»
140	Cappellania o Legato di Messe Costanza Tedde Pez in	Nulvi	Id.	87 50	31 43	56 07	»		»
141	Cappellania Achenza I in. . . .	Tempio	Id.	»	79 38	»	79 38		»
142	Cappellania di S. Filippo Neri in	Tiesi	Id.	»	1 10	»	1 10		»
143	Cappella del Monte dei Morti in Forcella di.	Teramo	Teramo	»	5 81	»	5 81		»
144	Eredità Guido Giuseppe in . . .	Castelvetrano	Trapani	»	5 97	»	5 97		»
145	Fondazione Giacomo Stallone nella chiesa di S. Giovanni Battista in	Id.	Id.	»	40 67	»	40 67		»
146	Cappellania Gino e Tosto nella chiesa di S. Giov. Batt. in. . .	Id.	Id.	»	94 15	»	94 15		»
147	Cappellania Pallan Nicolò in . . .	Marsala	Trapani	12 77	3 83	8 91	»		»
148	Cappellania Pipilone Rosa nella Chiesa del Monastero di Santo Stefano in	Id.	Id.	»	57 37	»	57 37		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 132 dell'allegato *P* annesso al R. decreto 3 gennaio 1884, n. 1879 (Serie 3a).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(Continuazione, vedi *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre, n. 241).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	TOTALE Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1296 1[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	12 8 8[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1515 02
»	»	»	»	»	»	»	»	»	203 2[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1011 1[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	265 55
»	»	»	»	»	»	»	»	»	132 78
»	»	»	»	»	»	»	»	»	518 1[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	564 75
»	»	»	»	»	»	»	»	»	866 8[illegible]
»	»	»	10 98	10 98	»	1 45	1 45	9 5[illegible]	42 73
»	»	»	17 07	17 07	»	2 25	2 25	14 82	97 3[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1793 13
»	»	»	296 68	296 68	»	39 16	39 16	[illegible]57 52	412 38
»	»	»	101 11	101 11	»	13 35	13 35	87 76	211 3[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	60 29
»	»	»	13 17	13 17	»	1 7[illegible]	1 73	11 44	7 9[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1502 2[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	25 58
»	»	»	»	»	»	»	»	»	41 0[illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	59 [illegible]
»	»	»	»	»	»	»	»	»	929 77
»	126 93	282 94	2192 79	2602 66	24 90	389 45	414 35	2188 31	25 94
»	22 14	83 46	646 81	752 41	7 34	85 38	92 72	659 69	47 55
»	»	101 24	869 08	970 32	8 91	114 72	123 63	816 69	47 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1482 82
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20 70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	109 37
»	»	»	»	»	»	»	»	»	112 38
»	»	»	»	»	»		»	»	765 61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1772 37
»	»	»	35 43	35 43	»	4 67	4 67	30 76	56 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1079 99

Segue Allegato **I** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0*[0] *da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0] imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	Beneficio di S. Matteo Apostolo in	Marsala	Trapani		10 56	»	10 56		»
150	Cappellania Bortolotti Paolina nella Chiesa della B. V. della Vittoria in Borgoloro di	Conegliano	Treviso	»	12 70	»	12 70		»
151	Beneficio di S. Giovanni Battista in	Poderobba	Id.	»	12 41	»	12 41		»
152	Mansioneria Camilla Gianò nella parrocchiale di Speranigo in . .	S. Biasio	Id.	»	72 »	»	72 »		»
153	Mansioneria Polleni Bozza nella Chiesa di Padernella in . . .	Treviso	Id.	»	15 29	»	15 29		»
154	Legato Stefanini in S. Agostino di	Id.	Id.	»	7 80	»	7 80		»
155	Legato Princivalli in S. Antonio d'Arpà di	Id.	Id.	»	4 59	»	4 59		»
156	Legato Barzi Zanetti in San Giuseppe di.	Id.	Id.	»	31 50	»	31 50		»
157	Mansioneria Perusino nella Chiesa di	Sodegliano	Udine	»	95 38	»	95 38		»
158	Mansioneria Collorado di Plasencis in	Udine	Id.	»	4 95	»	4 95		»
159	Mansioneria Molin in	Cavarzere	Venezia	19 18	57 29	»	38 11		»
	Corporazioni religiose.								
160	Convento di S. Francesco d'Assisi in (1)	Caltanissetta	Caltanissetta	»	14 26	»	14 26	1° luglio 1886	»
161	Convento degli Agostiniani Scalzi in (2).	Mussumeli	Id.	»	42 61	»	42 61		»
162	Convento di S. Domenico in (3) .	Pietraperzia	Id.	»	1 72	»	1 72		»
163	Convento del 3° ordine di San Francesco detto del Carmine in (4).	Id.	Id.	»	2 70	»	2 70		»
164	Convento dei Mendicanti di Santa Maria di Gesù in (5)	Terracina	Id.	»	65 10	»	65 10		»
165	Convento di S. Francesco da Paola in (6).	Terranova	Id.	»	102 20	»	102 20		»
166	Convento dei Carmelitani sotto il titolo dell'Annunziata in (7) . .	Bivona	Girgenti	»	9 95	»	9 95		»
167	Convento dei Domenicani in (8) .	Cammarata	Id.	»	11 33	»	11 33		»
168	Monastero delle Benedettine di S. Spirito in (9)	Girgenti	Id.	»	280 36	»	280 36		»
169	Convento del 3° ordine di S. Francesco sotto il titolo di S Anna e S. Maria della Consolazione in (10)	Id.	Id.	»	14 08	»	14 08		»
170	Monastero delle Benedettine sotto il titolo del SS. Rosario in (11).	Palma Montechiaro	Id.	»	1082 73	»	1082 73		»
171	Oratorio di S. Filippo Neri in (12).	Messina	Messina	3 01	0 91	2 13	»		»
172	Oratorio di S. Filippo Neri in (13).	Novara Sicula	Id.	8 64	6 12	2 52	»		»
173	Convento del Carmine in (14) . .	Bisacquino	Palermo	»	191 35	»	191 35		»
174	Convento di S. Domenico in (15).	Caccamo	Id.	»	7 58	»	7 58		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 8 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2a).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 44 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2a).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 16 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n 3696 (Serie 2a).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 73 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 1° gennaio 1880, n. 5239 (Serie 2a).
(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 20 dell'allegato *D* annesso al R decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2a).
(6) Iscrizione suppletiva - vedi n. 22 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2a).
(7) Iscrizione suppletiva - vedi n 24 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 23 dicembre 1877, n. 4251 (Serie 3a).
(8) Iscrizione suppletiva - vedi n. 22 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2a).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	198 79
»	»	»	»	»	»	»	»	»	166 65
»	»	»	»	»	»	»	»	»	233 61
»	»	»	»	»	»	»	»	»	982 46
»	»	»	»	»	»	»	»	»	253 85
»	»	»	»	»	»	»	»	»	120 96
»	»	»	»	»	»	»	»	»	86 41
»	»	»	»	»	»	»	»	»	423 89
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1795 53
»	»	»	»	»	»	»	»	»	93 18
»	»	»	»	»	»	»	»	»	929 68
»	»	»	»	»	»	»	»	»	263 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	802 13
»	»	»	»	»	»	»	»	»	32 38
»	»	»	»	»	»	»	»	»	50 83
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1225 51
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1923 91
»	»	»	»	»	»	»	»	»	187 31
»	»	»	»	»	»	»	»	»	213 29
»	»	»	»	»	»	»	»	»	5274 95
»	»	»	»	»	»	»	»	»	265 06
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20382 39
2 57	2 82	4 26	33 02	42 67	0 37	4 36	4 73	37 94	»
»	»	»	36 16	36 16	»	4 77	4 77	31 39	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	3602 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	142 69

(9) Iscrizione suppletiva - vedi n. 227 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).
(10) Iscrizione suppletiva - vedi n. 2 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 24 aprile 1877, n. 3869 (Serie 2ª).
(11) Iscrizione suppletiva - vedi n. 37 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020 (Serie 2ª).
(12) Iscrizione suppletiva - vedi n. 1 dell'allegato *F* annesso al R. decreto 3 gennaio 1884, n. 1874 (Serie 2ª).
(13) Iscrizione suppletiva - vedi n. 264 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 26 giugno 1878, n. 4480 (Serie 2ª).
(14) Iscrizione suppletiva - vedi n. 15 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 8 novembre 1878, n. 4613 (Serie 3ª).
(15) Iscrizione suppletiva - vedi n. 6 dell'allegato *H* annesso al R. decreto 29 dicembre 1878, n. 4684 *bis* (Serie 2ª).

Segue Allegato B — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	Convento dei Minori Riformati sotto il titolo dei Mendicanti di San Francesco in (1)	Caltavuturo	Palermo	»	7 65	»	7 65		»
176	Monastero di S. Maria la Nuova sotto il titolo di S. Benedetto in (2)	Id.	Id.	»	56 03	»	56 03		»
177	Convento del Carmine in (3) . .	Carini	Id.	»	16 28	»	16 28		»
178	Convento di S. Francesco d'Assisi in (4)	Castronuovo	Id.	»	8 32	»	8 32		»
179	Convento dei Cappuccini in (5) .	Chiusa Sclafani	Id.	»	14 23	»	14 23	1° luglio 1887	»
180	Convento dei Riformati in (6) . .	Collesano	Id.	»	20 05	»	20 05		»
181	Convento di S. Francesco detto della Grazia in (7)	Corleone	Id.	»	39 83		39 83		»
182	Convento dei Padri Riformati sotto il titolo di S. Maria del Gesù in (8)	Petralia Soprana	Id.	»	22 80		22 80		»
183	Monastero del SS. Sacramento in Fognano di (9)	Brisighella	Ravenna	1589 52	539 86	1049 66	»		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1886 . . . . L.			4572 02	8911 92	2937 37	7277 27		»
	Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1887, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1887 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L.								»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0[0 liquidate a tutto giugno 1887 . L.								»

(1) Iscrizione suppletiva – vedi n. 4 dell'allegato *G* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020 (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva – vedi n. 8 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4502 (Serie 2ª).
(3) Iscrizione suppletiva – vedi n. 37 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2ª)
(4) Iscrizione suppletiva – vedi n. 81 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696 (Serie 2ª).
(5) Iscrizione suppletiva – vedi n. 218 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 29 dicembre 1878, n. 4685 *bis* (Serie 2ª).

Roma, addì 26 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE				
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE			TOTALE	Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0/0 liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col 9
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	144 01
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1054 76
»	»	»	»	»	»	»	»	»	306 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	156 62
»	»	»	»	»		»	»	»	267 88
»	»	»	»	»		»	»	»	377 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	749 80
»	»	»	»	»	»	»	»	»	429 21
»	»	»	2160 55	2160 55	»	285 19	285 19	1875 36	8064 37
2 57	151 89	471 90	12208 11	12834 47	41 52	1611 45	1652 97	11181 50	145080 89
»	»	»	2937 37	2937 37	»	387 73	387 73	2549 64	7277 27
2 57	151 89	471 90	15145 48	15771 84	41 52	1999 18	2040 70	13731 14	152358 16

(6) Iscrizione suppletiva - vedi n. 126 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 4532 (Serie 2ª).
(7) Iscrizione suppletiva - vedi n. 75 dell'allegato *I* annesso al R decreto 23 dicembre 1877, n. 4251 Serie 2ª).
(8) Iscrizione suppletiva - vedi n. 78 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 23 dicembre 1877, n 4251 (Serie 2ª).
(9) Iscrizione suppletiva - vedi n. 145 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 2 ottobre 1879, n. 5130 (Serie 2ª).

(Continua)

Visto d'ordine di S M.
Il Ministro del Tesoro: A. MAGLIANI.

Regolamento ***per le Manifatture dei tabacchi e per i Magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri***
(annesso al R. decreto n. 4904 (Serie 3ª), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1887, n. 213).

Disposizioni generali.

Articolo 1.

La fabbricazione del tabacco, quale privativa dello Stato, costituisce il còmpito principale delle manifatture nazionali dei tabacchi.

Alle manifatture dei tabacchi possono essere altresì affidati particolari incarichi, come: il deposito dei tabacchi lavorati esteri, la preparazione di determinati articoli per altri opifici, o consimili altri còmpiti accessori.

Articolo 2.

Còmpito dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri, è quello di provvedere al ricevimento, alla conservazione, alla spedizione dei tabacchi in foglia esteri acquistati dall'Amministrazione, ed alla eventuale riesportazione dei tabacchi rifiutati dall'Amministrazione stessa.

Articolo 3.

Alle manifatture dei tabacchi può essere anche demandato lo speciale incarico di fungere da magazzini di deposito di tabacchi greggi esteri.

Articolo 4.

Le manifatture dei tabacchi ed i magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri sono posti alla immediata dipendenza del Ministero delle Finanze - Direzione generale delle gabelle, alla quale rimettono direttamente tutti i rendiconti della loro gestione, a norma e per gli effetti della legge 17 febbraio 1884 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

PARTE PRIMA.

Manifatture.

TITOLO I. — DEL PERSONALE.

Capitolo I.

Disposizioni generali.

Articolo 5.

Il personale delle manifatture nazionali dei tabacchi si compone:

1. Del direttore.
2. Di impiegati tecnici — *Capi tecnici — Ufficiali tecnici.*
3. Di impiegati amministrativi di due distinte categorie, e cioè:
   a) di prima categoria: *Commissari ai riscontri — Ufficiali ai riscontri — Commissari alle scritture*;
   b) di seconda categoria: *Ufficiali alle scritture.*
4. Di agenti subalterni: *Macchinisti — Capi riparto — Capi operai, Portinai, Visitatori, Visitatrici* ed *Inservienti d'ufficio.*
5. Di operai (uomini e donne) retribuiti a mercede fissa giornaliera (Sorveglianti, maestre, giornalieri), od in ragione del rispettivo lavoro individuale, e secondo tariffe prestabilite (cottimisti).

Articolo 6.

Il ruolo organico che determina il numero, il grado, la classe e lo stipendio degl'impiegati, sì tecnici che amministrativi, è stabilito per decreto Reale; per decreto Ministeriale quello analogo degli agenti subalterni.

Il personale operaio è assunto, tenuto in servizio e licenziato secondo le norme indicate nel presente regolamento, e le speciali istruzioni della Direzione generale delle gabelle. — I relativi provvedimenti sono deliberati nelle conferenze di cui al titolo II, capitolo I, ma diventano esecutivi soltanto dopo la sanzione della Direzione generale predetta.

Articolo 7.

Agl'impiegati ed agenti subalterni delle manifatture dei tabacchi sono applicabili le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore per tutti gli impiegati civili dello Stato, segnatamente per quanto concerne le traslocazioni, le disponibilità, l'aspettativa, la dispensa dal servizio la destituzione, la retrocessione di grado, la dimissione volontaria ed il collocamento a riposo.

Ogni impiegato ed agente subalterno deve in occasione della propria nomina prestare il prescritto giuramento.

Ognuno di essi ha l'obbligo di promuovere colla maggior cura l'interesse dell'Amministrazione, ed è responsabile della regolarità del servizio commessogli, tanto pel proprio operato, quanto per quello del personale posto sotto la sua direzione e sorveglianza.

Le funzioni di ogni grado nelle manifatture dei tabacchi sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio, e con ogni altro impiego.

Articolo 8.

L'anzianità di servizio, quale criterio per le promozioni degl'impiegati, degli agenti subalterni e degli operai appartenenti ad un medesimo grado e classe, si computa dalla data del decreto di nomina di ciascuno al grado od alla classe stessa. Se più individui fossero stati nominati, od assunti contemporaneamente alla medesima classe di pari grado, si risale alla data della nomina od assunzione alla classe od al grado precedente.

Su queste basi sono compilati e tenuti in corrente i ruoli di anzianità per ciascuna categoria.

Capitolo II.

Ammissioni e promozioni.

Articolo 9.

Per l'ammissione a qualsivoglia posto nel personale delle manifatture occorre la prova.

1. d'essere cittadino italiano;
2. d'essere di sana e robusta costituzione fisica;
3. d'aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;
4. di possedere i requisiti speciali di età, di studi e d'attitudine in appresso indicati per ciascun ordine di personale.

Articolo 10.

L'età utile per l'ammissione nelle manifatture in qualità di impiegati sì tecnici che amministrativi è da 18 anni compiuti fino al 30 e fino ai 40 per quelli che già si trovano in servizio nell'Amministrazione dei tabacchi.

Articolo 11.

Il personale tecnico è scelto per regola fra coloro che, avendo riportato il diploma d'ingegnere o la laurea in chimica, o altro diploma, giudicato equipollente, sieno stati proposti dalla Direzione della scuola nella quale hanno compiuto gli studi ed abbiano sostenuto con favorevole esito apposito tirocinio per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

In via di eccezione la scelta del personale tecnico di qualunque grado può essere fatta a seguito di pubblico concorso per titoli che stabilisca attitudini speciali.

Le ammissioni nel personale amministrativo di seconda categoria sono fatte sempre in seguito ad esame, secondo le norme ed i programmi prestabiliti dal Ministero.

All'esame possono concorrere per i posti d'ultima classe:

a) gli ufficiali alle scritture ed i verificatori delle coltivazioni dei tabacchi;

b) i capi riparto ed i capi operai delle manifatture e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri, a qualunque classe appartengano;

c) chiunque, oltre a soddisfare alle condizioni generali, provi di aver conseguita la licenza da un Liceo o da un Istituto tecnico.

Ai posti amministrativi di prima categoria sono ammessi esclusivamente gl'impiegati della seconda categoria, in seguito ad esame e secondo le norme e programmi da stabilirsi parimente dal Ministero.

Articolo 12.

Per gl'impiegati tecnici ed amministrativi le promozioni da grado a grado sono esclusivamente fatte a *scelta*, tenuto conto del merito e dell'anzianità. La scelta per la promozione al grado di direttore è

fatta fra il personale tecnico ed anche fra i commissari ai riscontri di 1ª classe.

Le promozioni da una classe all'altra dello stesso grado sono regolate: un terzo per *merito* e due terzi per anzianità per i direttori ed il personale tecnico, ed un quarto per merito e tre quarti per anzianità per il personale amministrativo.

L'elenco degli impiegati sì tecnici che amministrativi da promuoversi per merito è stabilito dal Ministro delle Finanze, inteso il parere di apposita Commissione da lui nominata per tutto il personale delle amministrazioni dei sali e tabacchi.

Articolo 13.

I limiti dell'età utile per l'ammissione ai posti di agenti subalterni sono gli stessi fissati all'art. 10 per gli impiegati.

Articolo 14.

I macchinisti sono prescelti fra coloro:

1. che trovansi quali operai meccanici in servizio delle manifatture dei tabacchi;

2. che hanno già servito, quali meccanici, in opifici, od alla dipendenza di altre amministrazioni dello Stato;

3. che in difetto dell'una o dell'altra qualità dianzi accennate provino:

a) di possedere la pratica del disegno lineare e le cognizioni di aritmetica, geometria e meccanica, conformi ai programmi delle Scuole tecniche;

b) di avere per due anni almeno lavorato soddisfacentemente in qualità di meccanico aggiustatore presso uno stabilimento industriale pubblico o privato, e preferibilmente in costruzioni meccaniche.

Inoltre gli aspiranti, di cui al n. 3, non sono definitivamente compresi in ruolo se non dopo un anno almeno di lodevole servizio prestato a titolo di prova.

Articolo 15.

I posti di capi riparto e capi operai sono conferiti unicamente in seguito ad esame.

Ai primi possono concorrere i soli capi operai, agli altri i sorveglianti ed i visitatori.

Articolo 16.

Sono di regola scelti:

I portinai nel personale dei visitatori, e fra i graduati della guardia di finanza che, alla più illibata condotta, congiungano particolare attitudine.

I visitatori ed inservienti d'ufficio, fra gli operai che inspirano la maggior fiducia e fra i congedati col grado di brigadiere o sotto brigadiere, sia dell'arma dei carabinieri, sia della guardia di finanza.

Le visitatrici, fra le operaie di irreprensibile condotta che, durante un tirocinio abbastanza lungo nelle relative incombenze, abbiano fatto buona prova.

Articolo 17.

Le promozioni degli agenti subalterni da una classe all'altra dello stesso grado sono regolate due terzi per anzianità e un terzo a scelta.

Articolo 18.

Le operaie possono essere assunte in servizio dai 15 ai 25 anni, gli operai dai 18 ai 25, ed eccezionalmente fino a 30 anni quando si tratti di artieri, ovvero di individui provenienti direttamente dal servizio militare di terra o di mare, dalla guardia di finanza, o dalle guardie di P. S.

Nelle ammissioni saranno preferiti coloro che sanno leggere e scrivere, o che hanno già servito nelle manifatture dello Stato, od hanno dovuto lasciare il servizio per adempiere gli obblighi della leva militare.

Articolo 19.

Le maestre sono scelte fra le operaie meglio esperte nelle lavorazioni, che alla capacità uniscano una esemplare condotta, che sieno di sana e robusta costituzione fisica e non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Articolo 20.

Nel conferire i posti di sorvegliante si dà la preferenza a quelli fra gli operai che hanno sufficiente istruzione, attitudine speciale e distinta condotta, e in difetto d'operai che abbiano tali requisiti, la scelta si fa tra gli aspiranti estranei che diano prova di possedere tutte le cognizioni necessarie per potere, dopo qualche tempo, coprire convenientemente i posti di capi operai.

Articolo 21.

L'avanzamento da classe a classe per ciascuna categoria (sorveglianti, maestre ed operai) si effettua per anzianità, eccetto il caso di demeriti o di insufficiente attitudine fisica.

All'uopo, in ogni manifattura, è tenuto ostensibile agli interessati un elenco nel quale sono inscritti tutti gli operai distintamente per categoria, grado, classe e posizione d'anzianità.

CAPITOLO III.

Attribuzioni — Facoltà — Doveri.

Direttore.

Articolo 22.

Il direttore è il capo della manifattura, e da lui dipende tutto il personale ad essa addetto.

Egli è responsabile del buon andamento dell'opificio e dell'integrità e conservazione d'ogni cosa che vi appartiene.

Deve abitare in manifattura qualora ne sia richiesto dall'amministrazione.

Articolo 23.

Corrisponde direttamente colla Direzione generale delle Gabelle, con tutti gli uffici e stabilimenti del monopolio, colle autorità locali, coi trasportatori, coi fornitori, ed in genere con tutti coloro che hanno rapporti colla manifattura per ragioni di servizio.

Firma la corrispondenza e gli ordini di servizio, appone il visto a tutti i rendiconti e documenti di contabilità relativi a tabacchi, a generi ed articoli diversi, o al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'opificio.

Articolo 24.

Visita colla maggiore frequenza i laboratorii, magazzini ed uffici, procede a saltuarie verificazioni dei tabacchi e d'ogni altro materiale, e quando abbia sospetti d'irregolarità può ordinare la immediata sospensione del lavoro, la custodia dei locali dove trovasi il genere da verificare e dei relativi registri, per accertare se e quali siano le irregolarità. Si assicura che ognuno adempia le incombenze proprie del suo instituto, e che sia sempre curata l'esatta applicazione delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni e di tutte le disposizioni emanate dall'autorità superiore.

Sorveglia all'osservanza dei preventivi, dei ricettari e dei processi di fabbricazione prestabiliti; al più economico impiego delle materie, non disgiunto dalla miglior riuscita dei prodotti; al regolare servizio dei magazzini, sia per la custodia e conservazione dei tabacchi e degli altri generi, sia per la distribuzione loro ai diversi laboratorii, e per le spedizioni da farsi ad altri stabilimenti od uffici.

Sorveglia altresì che siano tenute sempre in corrente, e colla maggiore esattezza, le scritturazioni tutte, e non abbiano a soffrire ritardi di sorta la compilazione e l'invio dei prescritti rendiconti e documenti di contabilità.

Sorveglia infine al servizio di vigilanza e sicurezza della manifattura affinchè, tanto di giorno, quanto di notte, esso sia costantemente eseguito nel modo il più efficace e colla dovuta oculatezza.

Articolo 25.

Quale funzionario, delegato, cui vengono aperti crediti ed anticipate somme per sopperire a spese di esercizio, è personalmente responsabile, giusta l'ordinamento della contabilità generale dello Stato, della regolarità dei buoni emessi e delle spese ordinate, nonchè delle somme prelevate sui mandati a disposizione, o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico.

Articolo 26.

In seguito a deliberazione in conferenza, ordina gli esperimenti da farsi nelle lavorazioni dei tabacchi, semprechè la quantità di materia da impiegarsi per ciascun esperimento non ecceda i chilogrammi 100; in caso diverso deve chiederne alla Direzione generale la preventiva autorizzazione, con apposito e motivato rapporto.

È anche autorizzato a sostenere spese per le quali non abbia ancora riportata l'approvazione del Ministero, purchè in somme non superiori alle lire cento e nei soli casi di vera urgenza constatata ad unanimità in conferenza.

Articolo 27.

Presiede, a sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, alle aste ed alle licitazioni private per forniture trasporti, imprese di lavori e simili; accetta e stipula i relativi contratti, e della esatta esecuzione di questi come di tutti gli altri riferentisi alla sua amministrazione è responsabile insieme col commissario ai riscontri.

Articolo 28.

È responsabile altresì del mantenimento dell'ordine nella manifattura.

All'uopo ha facoltà di richiedere l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, giudiziaria e municipale. E quando siavi pericolo che l'ordine possa essere in qualsiasi modo turbato, deve informarne l'autorità politica, ed anche telegraficamente, secondo le circostanze, la Direzione generale.

Articolo 29.

Il direttore immette in servizio gli impiegati ed agenti subalterni destinati alla sua dipendenza, e se sono di prima nomina ne riceve il giuramento.

Articolo 30.

Autorizzata dalla Direzione generale delle gabelle l'ammissione in manifattura di un determinato numero d'operai, sovra motivata proposta del direttore, questi li assume in servizio scegliendoli di regola fra gli aspiranti che hanno i voluti requisiti, nell'ordine della data d'inscrizione sull'apposito registro.

Articolo 31.

Il direttore esercita il potere disciplinare su tutto il personale della manifattura.

Nei casi di trasgressione contemplati al capitolo V del presente regolamento:

Sospende gli operai dal soldo e dal servizio fino a 15 giorni, ed ove questa pena sia, a suo giudizio, inadeguata alla colpa, li sospende a tempo indeterminato, e propone, con motivato rapporto, alla Direzione generale, sia la durata definitiva della sospensione, sia le maggiori punizioni delle quali li ritenga meritevoli;

Applica la pena della censura tanto agli agenti subalterni quanto agli impiegati, e ne riferisce alla Direzione generale per le opportune annotazioni sulle tabelle di servizio;

Sospende dal solo stipendio sino a dieci giorni gli agenti subalterni, ed in tal caso emette il relativo decreto e ne invia una copia alla Direzione generale ed un'altra alla Intendenza di finanza colla nota nominativa sulla quale deve indicarsi la somma da trattenere per effetto di tale sospensione. Deve inoltre darne contemporaneo avviso alla Corte dei conti ed al Ministero del Tesoro (Ufficio spese fisse) per le opportune annotazioni;

Propone, per gli agenti stessi, le punizioni di maggior gravità, nonchè per gli impiegati tutte quelle più gravi della censura, ed ha facoltà, in pendenza della superiore decisione, d'allontanare dalla manifattura sì gli uni che gli altri, sempre quando ne ravvisi l'assoluta necessità nell'interesse dell'ordine e del servizio.

Tali proposte però saranno sempre corredate dal verbale delle conferenze, nelle quali devono essere discusse e concretate.

Articolo 32.

Il direttore ha facoltà di accordare agli impiegati od agenti subalterni, sopra regolare richiesta, permessi di assenza per giorni dieci al più nel corso di un anno

Può concedere altresì agli operai analogo permesso, ma senza godimento di mercede, nei casi e pel tempo consentiti dall'interesse del servizio.

Articolo 33.

Egli può variare le attribuzioni tanto degli impiegati amministrativi di seconda categoria, quanto degli agenti subalterni secondo la rispettiva attitudine e le esigenze del servizio, previo accordo col capo tecnico per questi, e col commissario ai riscontri per quelli.

Deve però promuovere ed ottenere la preventiva autorizzazione dalla Direzione generale, quando si tratti di ufficiali alle scritture che a seguito di deliberazione presa in conferenza, si vogliano incaricare delle speciali funzioni di ufficiale magazziniere o di ufficiale pagatore.

Articolo 34.

Alla fine dell'esercizio compila e trasmette alla Direzione generale le note personali di tutti gli impiegati ed agenti subalterni della manifattura colle debite annotazioni sulla capacità, attitudine, condotta ed operosità di ciascuno e con tutte le proposte che stima opportune e convenienti nell'interesse del servizio.

Rassegna del pari in fine d'esercizio una particolareggiata relazione sull'andamento generale della manifattura, durante l'esercizio stesso.

Articolo 35.

Di regola, egli non può assentarsi dalla manifattura senza averne ottenuto il permesso dalla Direzione generale; può tuttavia farlo nei casi di assoluta necessità per un termine non maggiore di giorni tre, prevenendone telegraficamente la stessa Direzione generale.

Articolo 36.

In caso d'assenza o d'impedimento del direttore, ne assume le funzioni e la conseguente responsabilità il capo tecnico, oppure il funzionario che di volta in volta sia designato dalla Direzione generale.

In questo caso resta pur ferma a tutti gli effetti la responsabilità del direttore per la gestione della manifattura e dei fondi messi a sua disposizione o anticipatigli.

Articolo 37.

Se invece il direttore cessa definitivamente dalle sue funzioni per causa di trasferimento od altra qualsiasi, deve fare integrale consegna dell'opificio, dei tabacchi e di tutti i materiali contenutivi, nonchè dei fondi posti a sua disposizione e del denaro esistente in cassa al funzionario che lo sostituisce, per modo che questi possa e debba assumere a tutti gli effetti la responsabilità inerente alla Direzione della manifattura.

Articolo 38.

La consegna prescritta nel precedente articolo può essere fatta sommariamente; ma il funzionario subentrante potrà richiedere che si faccia con tutte le particolarità e le verificazioni che egli reputi necessarie per assicurarsi della corrispondenza fra lo stato di fatto e le risultanze delle scritture. Delle operazioni all'uopo eseguite è redatto processo verbale, un esemplare del quale è trasmesso alla Direzione generale e un altro è conservato negli atti della manifattura.

Capo tecnico.

Articolo 39.

Il capo tecnico ha la direzione e sorveglianza delle fabbricazioni dei tabacchi, nonchè dei servizi che vi hanno attinenza. Egli interviene con voto deliberativo alle conferenze e propone quanto stima necessario, utile od opportuno circa i servizi ed il personale che da lui dipende.

Articolo 40.

Ad esso incombe di assicurare l'esatto eseguimento delle disposizioni deliberate in conferenza, o date dalla Direzione in quanto si riferiscano più specialmente alla fabbricazione ed al personale addettovi.

Visita ogni giorno tutti i laboratori, e verifica di frequente lo stato dei depositi di tabacchi, degli altri generi ed oggetti nei relativi magazzini. Esamina giornalmente i tabacchi in foglia che passano in lavorazione, confrontandoli coi campioni appartenenti ai singoli colli, e quando rileva sensibili differenze od avarie, compila regolare pro-

cesso verbale, e fa estrarre un nuovo campione da tenersi a disposizione della Direzione generale, alla quale ne viene riferito immediatamente coll'invio del verbale.

Articolo 41.

Esso è responsabile dell'economia e della buona riuscita delle lavorazioni, sì ordinarie che sperimentali; procura l'esatta osservanza dei ricettari e dei processi di fabbricazione prescritti dall'Amministrazione, salve le varianti deliberate in conferenza ed approvate dall'autorità superiore, sia per sostituire con altra, qualche specie di foglia di cui si abbia momentanea deficienza, sia per un reale perfezionamento della produzione. Provvede inoltre che tutte le operazioni e manipolazioni si eseguiscano nel modo, nel tempo, e cogli avvedimenti necessari pel più economico impiego dei tabacchi e generi diversi, e per la miglior riuscita dei vari prodotti: che le scorte delle materie greggie ed in corso di lavorazione corrispondano alla produzione, e che le scorte stesse al pari di quelle dei prodotti si mantengano sempre in istato di perfetta conservazione.

Articolo 42.

Il capo tecnico è responsabile eziandio della custodia e buona conservazione di tutto il materiale mobile ed immobile di pertinenza dell'opificio.

Propone in conferenza i provvedimenti richiesti all'uopo, come pure l'acquisto ed impianto di nuovi meccanismi, la costruzione di nuovi fabbricati, l'ampliamento, la diversa distribuzione, l'adattamento migliore di quelli esistenti rispetto alla fabbricazione, all'ordine ed all'igiene del personale; predispone, quando ne è il caso, i relativi progetti sì di massima che di dettaglio, dirige e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e procede al loro collaudo, sotto l'osservanza delle discipline vigenti in siffatta materia. Dà al personale dipendente le opportune istruzioni per la sorveglianza ed il migliore governo dei fuochi nei caloriferi degli essicatoi, nei generatori a vapore, e in tutti gli apparecchi termici in generale, come pure per quanto concerne l'acqua motrice e la potabile dello stabilimento, nonchè le pompe e gli altri mezzi per l'estinzione degl'incendi, le comunicazioni telefoniche, ecc.

Articolo 43.

Risponde dell'esattezza delle scritturazioni che si devono tenere presso i singoli laboratori sia pel pagamento di tutti i lavori che vi si eseguiscono, sia per dar conto del movimento dei tabacchi, degli altri generi e di quanto fa parte del patrimonio mobiliare.

Tiene in corrente la contabilità dei lavori d'impianto e di costruzione, di riparazione e di manutenzione dei meccanismi, apparecchi e fabbricati. Sovrintende alla compilazione dei resoconti delle fabbricazioni, degli altri concernenti i materiali ed oggetti d'inventario, e quand'occorra procede anche alla liquidazione delle spese relative ad opere e lavori di ciascun'arte.

Articolo 44.

Il capo tecnico deve tenersi al corrente dei progressi e dei perfezionamenti scientifici e tecnici che tornino di facile applicazione e di giovamento all'industria dei tabacchi, e deve curare che altrettanto facciano gli ufficiali tecnici suoi dipendenti. Raccoglie e registra i fatti, le circostanze, ed in genere tutti i dati concernenti le lavorazioni affidategli.

Articolo 45.

Gli ufficiali tecnici destinati a coadiuvarlo, e quelli fra gli ufficiali alle scritture ai quali è affidata la gestione dei magazzini dei tabacchi, sono posti alla sua immediata dipendenza, ed egli propone nelle conferenze la distribuzione od applicazione di codesto personale alle differenti parti del servizio in relazione ai reali bisogni ed all'attitudine e capacità individuale. Dipendono altresì da lui tutti gli agenti subalterni ed operai addetti ai lavori nei magazzini, nei laboratori, e nelle officine.

Il capo tecnico è responsabile del mantenimento della disciplina nei predetti locali. Egli riferisce al direttore con motivate proposte di punizione, e nei casi d'urgenza anche verbalmente, sulle infrazioni commesse dai suddetti agenti ed operai e delle quali venga in conoscenza o direttamente, o per rapporti in via gerarchica, dei rispettivi loro capi. Segnala e mette in evidenza qualunque dei suoi dipendenti si renda meritevole di speciale considerazione per lodevoli e distinti servigi.

Articolo 46.

In caso d'assenza o d'impedimento il capo tecnico è surrogato dall'ufficiale tecnico superiore per classe ed anzianità fra gli ascritti alla manifattura, ovvero dal funzionario che la Direzione generale destini all'uopo.

Ufficiali tecnici.

Articolo 47.

Nelle manifatture, e nelle sezioni dove non vi è capo tecnico, ne esercita le funzioni l'ufficiale tecnico superiore per classe ed anzianità, epperò sono ad esso applicabili tutte le disposizioni dei precedenti articoli dai 39 al 46 inclusivamente.

Nelle manifatture alle quali è assegnato un capo tecnico, gli ufficiali tecnici possono essere destinati a coadiuvarlo ed assisterlo nel disimpegno delle sue incombenze. Essi possono essere anche chiamati a prender parte alle conferenze, ma senza voto deliberativo.

Commissario ai riscontri.

Articolo 48.

Il commissario ai riscontri ha attribuzioni di controllo e di vigilanza; e gl'impiegati d'ogni ordine e grado sono tenuti a facilitargliene l'esercizio.

Egli riscontra tutte le operazioni d'ordine amministrativo e contabile, senza però prendere parte attiva alla direzione loro, nè variarne comunque le disposizioni, o sospenderne l'eseguimento. Sorveglia per quanto attiene al servizio di vigilanza, al buon ordine ed alla pulizia dello stabilimento. Interviene con voto deliberativo alle conferenze, e ad esso spetta più particolarmente di riferire sui fatti e sulle circostanze da lui notate che richieggano qualche provvedimento, e di fare all'uopo le opportune proposte.

Articolo 49.

Egli porta speciale attenzione sull'osservanza dei preventivi di spesa, sull'adempimento delle condizioni pattuite negli acquisti, tanto in economia che per contratti, degli articoli e dei materiali diversi, sulla loro introduzione e distribuzione. Si assicura quindi della buona conservazione dei campioni in base ai quali furono stipulati gli acquisti, e coi medesimi confronta i generi che man mano sono presentati dai fornitori. Però l'esame ed il confronto degli articoli aderenti ai prodotti fabbricati, e di tutti quelli la cui accettazione è subordinata ad esperimento sono da farsi in concorso del capo tecnico.

Per effetto di tali attribuzioni è posto alla dipendenza del commissario ai riscontri l'ufficiale alle scritture cui è affidata la gestione del magazzino degli articoli e materiali diversi.

Articolo 50.

Porta del pari la sua attenzione sui ricevimenti dei tabacchi, sulla regolarità del relativo movimento nell'interno della manifattura, massime per quanto riguarda le prescritte constatazioni di peso e di misura, sulle registrazioni eseguite, sui documenti emessi, e sulla concordanza degli uni e delle altre, sia tra loro, sia colle quantità effettivamente somministrate, o rimaste in giacenza, facendo all'uopo saltuarie verificazioni e riferendone al direttore. Alla fine d'ogni mese poi verifica in concorso del capo tecnico le rimanenze nei magazzini e laboratori procedendo in modo da non arrestare il regolare andamento del lavoro. Si accerta che le spedizioni sieno eseguite regolarmente, e riscontra saltuariamente la condizione e lo stato di conservazione dei tabacchi che si spediscono, non che la loro corrispondenza coi documenti.

Articolo 51.

Invigila sotto la sua personale responsabilità al fedele eseguimento degli ordini dati dalla Direzione circa la vigilanza e la custodia della

porta d'ingresso; all'osservanza dell'orario da parte di tutto il personale indistintamente; alla visita e controvisita degli agenti subalterni ed operai, alla ronda notturna, alle altre disposizioni riguardanti la sicurezza dell'opificio ed al servizio sanitario.

Articolo 52.

Verifica e constata la presenza al lavoro degli operai a mercede fissa (giornalieri), assiste con frequenza al loro appello, e di quando in quando procede a qualche contrappello.

Sorveglia perchè i giornalieri non siano in alcun modo distratti dal lavoro per servizi particolari, od in aiuto di cottimanti, nè percepiscano contemporaneamente il compenso proporzionale di lavori fatti a cottimo e la mercede fissa; perchè sia sempre rettamente applicata la tariffa dei prezzi unitarii approvata pei lavori a cottimo, e quando un unico prezzo abbraccia più operazioni queste siano eseguite tutte con regolarità e perchè infine non vengano mai adoperati ad usi estranei alla manifattura nè tabacchi nè altri articoli di sorta.

Articolo 53.

Il commissario ai riscontri condivide col direttore la responsabilità delle somme prelevate sui fondi a disposizione o ricevute in anticipazione, delle spese e dei pagamenti ordinati e quindi veglia che i pagamenti stessi sieno regolarmente effettuati dall'ufficiale incaricato posto perciò alla sua immediata dipendenza.

Articolo 54.

Vigila che i registri e le scritture degli uffici di contabilità, dei magazzini, dei laboratorii siano tenute in corrente, e con tutta regolarità.

Verifica nei laboratorii le bollette pel movimento dei tabacchi e delle altre materie, e le controfirma dopo averne riconosciuta la esatta corrispondenza coi rapporti del lavoro giornaliero.

Controfirma del pari tutti i documenti di contabilità prima che siano sottoposti al visto del direttore, ed è responsabile della loro regolarità.

Articolo 55.

Il commissario ai riscontri deve accertarsi della osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni, massime rispetto alla contabilità generale dello Stato.

Egli è quindi di regola chiamato a predisporre i capitolati d'oneri per gli acquisti o per le forniture di materie occorrenti alla manifattura, per la vendita eventuale di oggetti fuori d'uso, per affitti, per trasporti e simili. È pure chiamato ad intervenire alle aste che per tali occorrenze si tengono sotto la presidenza del direttore, ed a stendere ed autenticare dinanzi al medesimo i relativi contratti.

Insieme col direttore è solidariamente responsabile dell'esatta osservanza di tutti i contratti che nell'interesse della manifattura sono stipulati, tanto dalla direzione di essa, quanto dalla Direzione generale.

Articolo 56.

In caso d'assenza o d'impedimento del commissario ai riscontri lo surroga il commissario alle scritture, sempre quando la direzione generale non creda di delegare per ciò un altro funzionario.

Ufficiali ai riscontri.

Articolo 57.

Gli ufficiali ai riscontri hanno le stesse attribuzioni dei commissari ai riscontri, e perciò sono anche ad essi applicabili le disposizioni degli arricoli dal 48 al 56 del presente regolamento.

Commissario alle scritture.

Articolo 58.

Il commissario alle scrittura dipende direttamente dal direttore, ed è preposto ai lavori di segreteria, di contabilità e di ordine, nei quali è coadiuvato dagli ufficiali alle scritture.

Articolo 59.

A norma delle istruzioni di contabilità:

Tiene i giornali, i registri, gli inventari che si riferiscono al movimento generale dei tabacchi, dei generi ed articoli diversi; al patrimonio mobiliare, alle spese ed ai proventi eventuali della manifattura.

Provvede alla compilazione, nei modi e nei termini prescritti, dei preventivi, dei resoconti, delle dimostrazioni, e degli altri lavori periodici che non sieno di esclusiva spettanza dell'ufficio tecnico.

Fa la revisione dei documenti giustificativi delle spese disposte ed approvate, le liquida nei debiti modi, e quindi è responsabile della regolarità dei documenti stessi e della liquidazione.

Assiste alle verificazioni di cassa e ne redige i verbali.

Articolo 60.

Predispone la corrispondenza ufficiale.

Provvede alla trascrizione su apposito registro di tutte le disposizioni di massima concernenti qualsiasi parte del servizio.

Cura che sieno tenuti con tutta regolarità i registri di matricola e di statistica del personale in servizio; quello delle domande di ammissione; il protocollo per la registrazione della corrispondenza sì in arrivo che in partenza, e simili.

Sorveglia alla custodia e conservazione degli atti, alla spedizione della corrispondenza, acciò si facciano colla massima accuratezza e diligenza.

Articolo 61.

In caso di assenza o d'impedimento il commissario alle scritture è surrogato da uno degli ufficiali alle scritture designato dal direttore.

Ufficiali alle scritture.

Articolo 62.

Salvo il disposto degli articoli 45, 49, 53 per quanto concerne la dipendenza degli ufficiali alle scritture preposti al servizio dei magazzini ed al servizio di cassa tutti gli altri ufficiali alle scritture dipendono direttamente dal commissario alle scritture, e lo coadiuvano in tutti i lavori di segreteria, di contabilità e di ordine.

Articolo 63.

Gli ufficiali ai quali è affidata la gestione dei magazzini, ricevono, custodiscono, distribuiscono e spediscono colle cautele e modalità prescritte tutti i tabacchi greggi, in corso di lavorazione, e lavorati, gli ingredienti, gli articoli diversi, le stampe, i recipienti, i mobili, gli utensili, gli apparecchi, i meccanismi ecc., qualunque ne sia la provenienza, e sono responsabili della buona loro conservazione, finchè ne hanno la custodia

Articolo 64.

Gli ufficiali incaricati dei pagamenti coadiuvano i commissari ai riscontri, nella esazione e nel riscontro materiale del denaro destinato al pagamento delle mercedi e delle spese in economia.

Eseguiscono personalmente i pagamenti ai singoli interessati, e ne assumono la responsabilità di fronte al direttore e al commissario ai riscontri.

Per questo speciale servizio ricevono un compenso determinato dalla Direzione generale, in relazione alla importanza dei pagamenti da eseguirsi.

Possono anche essere delegati alla riscossione e distribuzione degli stipendi ed assegni spettanti agli impiegati ed agenti subalterni in base ad una loro dichiarazione, autenticata dal direttore, che a ciò li abiliti presso l'Intendenza di finanza.

Articolo 65.

Tutti indistintamente gli ufficiali alle scritture sono chiamati per turno a disimpegnare i servizi di ronda serale e di vigilanza colle norme e cautele dichiarate al capitolo 5, titolo II, parte I, del presente regolamento.

Articolo 66.

In caso d'assenza o d'impedimento gli ufficiali alle scritture addetti all'ufficio di segreteria, di contabilità e d'ordine si surrogano fra loro a scelta del direttore.

In caso di prolungata assenza gli ufficiali incaricati delle funzioni di magazziniere, o di pagatori vengono surrogati da altri ufficiali, sopra motivata proposta del direttore, approvata dalla Direzione generale.

Medico.

Articolo 67.

Al medico è affidato il servizio sanitario della manifattura, o più specialmente la constatazione delle malattie degli impiegati, degli agenti subalterni e degli operai.

Articolo 68.

È quindi suo cômpito principale visitare a domicilio, in base alle indicazioni dategli per elenco dalla Direzione, tutti gli individui assenti dal servizio per causa di malattia; riferire nel più breve termine, e possibilmente entro 24 ore, sulla natura, gravità e probabile durata della malattia, e rilasciare, ove ne sia richiesto dal direttore, speciali certificati.

Articolo 69.

Egli deve inoltre prestare le prime cure a qualunque addetto alla manifattura che cadesse improvvisamente ammalato o riportasse ferite in servizio.

Deve pure ispezionare in seguito ad invito del direttore, tutti i laboratorii e gli altri locali dell'opificio per accertarne le condizioni nei rapporti tanto della salubrità, quanto dell'igiene del personale, visitare all'occorrenza il personale in servizio, e segnalare i provvedimenti che reputa necessari a migliorare le suddette condizioni, e a prevenire la diffusione delle malattie. Per questo fine può anche essere chiamato ad intervenire e dare il suo voto consultivo nelle conferenze, ogni qual volta si tratti di deliberare sull'adozione di provvedimenti sanitari.

Articolo 70.

È altresì obbligo del medico di visitare, a richiesta della Direzione, gli aspiranti ad un collocamento nella manifattura, allo scopo di riconoscere ed attestare con apposita dichiarazione, se abbiano o no sana e robusta costituzione ed attitudine fisica corrispondente al servizio cui devono essere applicati.

Articolo 71.

In caso di assenza o di momentaneo impedimento il medico deve farsi surrogare da altro sanitario di sua fiducia e ben accetto alla Direzione.

Articolo 72.

Nel caso di vacanza del posto il servizio sanitario è affidato ad un medico di fiducia del direttore, previo assenso della Direzione generale, la quale stabilisce di volta in volta la misura del compenso.

In questo caso il direttore riferisce semestralmente alla Direzione generale sull'utilità e sulle prestazioni del medesimo.

Macchinisti.

Articolo 73.

Il macchinista dipende direttamente dal capo tecnico; ha cura dei meccanismi, degli apparecchi ed istromenti; è responsabile della loro conservazione e regolare funzionamento; sorveglia all'osservanza delle norme prescritte per il governo dei fuochi, tanto dei generatori di vapore quanto degli altri apparecchi termici, alla distribuzione dell'acqua motrice e potabile in tutto l'edificio, all'uso delle pompe e degli attrezzi da incendio.

Eseguisce le ordinarie riparazioni ed i miglioramenti richiesti nel suddetto materiale, per quanto gli è consentito dai mezzi a sua disposizione, e propone in tempo utile i lavori che reputa necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Articolo 74.

Sorveglia e dirige i lavori di tutti gli artieri addetti alla manifattura.

Informa il capo tecnico delle trasgressioni e mancanze che gli artieri commettono, e gli segnala quelli di essi, che si distinguono per intelligenza, attitudine ed operosità.

Tiene personalmente, ed ove è d'uopo, col mezzo di capi operai e sorveglianti, le contabilità dei lavori eseguiti in tutte le officine, dei materiali impiegativi, nonchè delle opere prestate dai singoli artieri.

Assiste al pagamento delle mercedi e dei compensi loro spettanti, e ne quitanza i ruoli, della cui regolarità rimane conseguentemente responsabile.

Non altrimenti che ai capi riparto, e capi operai pei laboratorii ai quali sono preposti, incombe al macchinista il dovere della speciale vigilanza per le officine.

Capi riparto.

Articolo 75.

I capi riparto, sotto l'immediata dipendenza del capo tecnico o dell'ufficiale tecnico che lo rappresenta, dirigono ciascuno uno o più riparti della fabbricazione.

Sorvegliano direttamente i capi operai e distribuiscono gli operai fra i laboratorii del proprio riparto in relazione alle esigenze del servizio.

Insieme coi capi operai, sono responsabili del mantenimento della disciplina, e nel caso di infrazioni da parte dei loro dipendenti li ammoniscono o ne riferiscono al capo tecnico secondo le circostanze.

Invigilano la buona esecuzione dei lavori, la esatta applicazione dei cottimi, la distribuzione, l'impiego e la manipolazione dei tabacchi e delle altre materie; l'esame e l'accettazione del lavoro fatto dal personale cottimante; la regolare stagionatura e conservazione dei prodotti; la constatazione delle materie nei singoli loro passaggi da uno ad altro laboratorio o ai depositi: la compilazione dei ruoli pel pagamento delle mercedi e dei compensi spettanti agli operai; la regolarità dei bollettari e registri nei laboratori; l'uso dei generi ed articoli diversi, nonchè del materiale mobile; l'ordine e la nettezza nei locali del riparto cui sono preposti.

Tengono il registro riassuntivo del movimento dei tabacchi e compilano i resoconti mensili ed annuali pel riparto medesimo.

In caso d'assenza o d'impedimento sono surrogati da un capo operaio designato dal capo tecnico.

Capi operai.

Articolo 76.

I capi operai dipendono direttamente dal capo del riparto cui sono ascritti, ovvero, se sono addetti ai magazzini, dagli ufficiali alle scritture preposti ai magazzini stessi, e non possono mai essere assegnati agli uffici.

Sono preposti ognuno ai lavori d'uno o più laboratori, o dei magazzini, dirigono e distribuiscono fra i dipendenti operai i lavori stessi, e ne curano la buona esecuzione.

Rispondono della disciplina; e delle infrazioni di essa riferiscono al capo riparto.

Rispondono parimente della custodia e buona conservazione del materiale che hanno in consegna, non meno che dell'ordine e della pulizia dei laboratori cui sono preposti.

Riscontrano spesso il peso dei tabacchi e degli altri generi che ricevono in carico, pesano sempre con tutta esattezza quelli che consegnano ad altri laboratori od ai depositi.

Tengono i bollettari, i ruoli di presenza al lavoro degli operai, i registri dei lavori a cottimo, quelli del movimento dei tabacchi, degli ingredienti ed articoli diversi, dei recipienti e degli oggetti d'inventario pel rispettivo laboratorio.

Assistono al pagamento delle mercedi e dei compensi agli operai posti sotto la loro immediata dipendenza, e quitanzano i ruoli della cui regolarità rimangono conseguentemente responsabili.

In caso d'assenza o d'impedimento sono surrogati dai sorveglianti designati dal capo tecnico.

Portinai.

Articolo 77.

I portinai dipendono direttamente dal direttore; sono preposti alla custodia e sorveglianza della porta principale della manifattura, nella quale devono abitare e rimanere costantemente, nè possono assentarsi senza permesso del direttore.

Articolo 78.

È loro compito:

Mantenere l'ordine e far osservare esattamente le prescrizioni allo ingresso ed all'uscita del personale; impedire che si facciano assembramenti, o che gli operai, senza giusto motivo, si soffermino alla porta; curare che senza preventiva licenza del direttore nessuna persona estranea al servizio entri in manifattura, e sianvi debitamente accompagnate quelle munite di regolare permesso, o che debbano, per giustificate ragioni, accedere agli uffici; curare del pari che non siano introdotte sostanze le quali possano recare nocumento ai tabacchi o compromettere comunque la sicurezza dell'opificio; invigilare colla massima oculatezza ed assiduità che non sieno esportati tabacchi od altri generi e materiali, se non regolarmente scortati dalle debite bollette, o da ordini in iscritto del direttore, nè avvengano sottrazioni di sorta.

Notare in apposito registro tutto quanto entra nella manifattura o ne esce.

Articolo 79.

Il portinaio ha pure l'obbligo di assicurarsi che nessuno degli agenti subalterni ed operai esca dalla manifattura durante l'orario di lavoro senza regolare permesso e senza la prescritta visita personale. Simile visita egli eseguisce sui carrettieri, sugli artigiani ed operai estranei, ai quali sia dato accesso in manifattura per ragioni di servizio; come pure sui visitatori, e, quando occorra, sugli altri agenti subalterni e sugli operai.

Deve inoltre assistere alle controvisite fatte saltuariamente sugli operai, ed alla occorrenza eseguirle egli stesso.

Articolo 80.

Ove il portinaio abbia moglie, questa potrà coadiuvarlo nella custodia e sorveglianza della porta, e sarà preferita, quando ne possegga i requisiti, per eseguire la visita sulle visitatrici e sulle maestre, e le controvisite sulle operaie.

Articolo 81.

In caso d'assenza o d'impedimento il portinaio è surrogato da un visitatore o da altro agente che il direttore stimi più idoneo.

Visitatori e visitatrici.

Articolo 82.

I visitatori e le visitatrici dipendono direttamente dal portinaio e lo coadiuvano nel servizio di vigilanza alla porta della manifattura, specialmente per quanto riguarda l'entrata e l'uscita del personale operaio.

Eseguiscono la visita e la controvisita personale, quelli agli altri agenti subalterni ai sorveglianti ed agli operai, queste alle maestre ed alle operaie; epperciò almeno un visitatore ed una visitatrice per turno nella rispettiva categoria devon sempre trovarsi alla porta quando la manifattura è aperta al lavoro, e tutte le volte che il servizio lo esige, nè possono assentarsi senza il permesso del direttore.

Tanto i visitatori, quanto le visitatrici debbono tenere costantemente informato il portinaio di quanto può interessare il servizio affidatogli.

Articolo 83.

I visitatori hanno il dovere speciale di vigilare alla sicurezza della manifattura durante il lavoro, ma possono essere anche chiamati, in via eccezionale, a prestare il servizio di vigilanza notturna, secondo le speciali istruzioni dei rispettivi direttori.

Di giorno è ordinario còmpito dei visitatori:

Porgere il necessario aiuto al portinaio nello eseguimento di tutte quelle prescrizioni che lo richiedono; sorvegliare che non siano trafugati, in nessun modo o per qualsiasi titolo, tabacchi od altri generi di pertinenza dell'Amministrazione; assistere al caricamento dei tabacchi e di tutti i generi spediti ad altri stabilimenti del monopolio, nonchè alla consegna degli oggetti e materiali fuori d'uso venduti; verificarne la quantità in confronto ai relativi ricapiti, scortare le spedizioni di tabacchi e di altri generi tutte le volte che se ne manifesti il bisogno.

Se la manifattura ha più d'una porta carraia, i visitatori sono tenuti, secondo la richiesta e l'incarico che ne hanno dal portinaio, di farne in tutto le veci, tanto per la debita sorveglianza e per l'annotazione dei tabacchi, ed altri generi che sono introdotti od esportati, quanto per la visita sulla persona ai carrettieri, facchini, artigiani, operai ed altri estranei allo stabilimento.

Dell'esecuzione di questo incarico sono responsabili dirimpetto al portinaio, cui devono fornire tutti i ragguagli e dati occorrenti a darne conto alla Direzione nei modi e termini prescritti.

Articolo 84.

Dove il numero dei visitatori per l'assenza o l'impedimento di uno o più di essi divenga insufficiente al bisogno, il direttore vi provvede con personale di sua fiducia.

Il servizio della visita all'atto dell'uscita del personale, oltrechè dalle visitatrici di ruolo, è eseguito da operaie di piena fiducia del direttore, alle quali viene, per tale servizio, assegnato dalla Direzione generale un compenso speciale.

Articolo 85.

Visitatori e visitatrici e coloro che ne compiono le funzioni, sono tutti soggetti, ogni volta che escono dallo stabilimento, alla visita personale; su quelli è eseguita dal portinaio, e sulle altre dalla di lui moglie, preferibilmente, ovvero dalla visitatrice che il direttore creda più adatta.

Inservienti d'ufficio.

Articolo 86.

Gli inservienti sono tenuti ad adempiere tutte quelle incombenze che hanno attinenza al servizio degli uffici.

Ad essi è specialmente affidata la custodia e la pulizia dei locali, dei mobili, degli apparecchi di riscaldamento e d'illuminazione degli uffici.

Hanno l'obbligo del pronto ricapito di tutta la corrispondenza ufficiale, anche nei giorni festivi, ed oltre il consueto orario, ove occorra, negli altri giorni.

Sorveglianti e maestre.

Articolo 87.

I sorveglianti e le maestre dipendono dal capo operaio preposto al laboratorio cui appartengono; devono coadiuvarlo ed assisterlo nell'intento:

di ottenere dai lavoranti la massima economia nello impiego delle materie, regolarità ed esattezza nelle singole operazioni, sicchè i prodotti riescano ottimi sotto ogni rapporto;

di mantenere l'ordine e la disciplina nel personale e di curare la pulizia ed il buon uso del materiale, nonchè dei locali stessi del laboratorio.

Tanto i sorveglianti che le maestre hanno stretto obbligo d'informare il rispettivo capo delle mancanze degli operai dipendenti, e di tutti gli inconvenienti che possono in qualsiasi modo turbare il regolare andamento del servizio.

Articolo 88.

I sorveglianti coadiuvano il capo operaio nella pesatura delle materie che il laboratorio riceve e consegna, nella contemporanea redazione delle relative bollette, e nelle registrazioni e scritture tutte del laboratorio.

Non possono mai essere addetti agli uffici.

Articola 89.

È còmpito speciale delle maestre:

Istruire le operaie novizie, esaminare il lavoro di ciascuna operaia, vigilare e dare le norme opportune perchè sia evitata o corretta qualsiasi menda nella esecuzione dei lavori e nella confezione dei prodotti.

Articolo 90.

Gli operai d'ambo i sessi, di qualunque categoria, dipendono direttamente dai capi operai, dai sorveglianti e dalle maestre.

Devono curare la conservazione ed il buon governo degli oggetti che hanno in consegna od in semplice uso.

Sono tenuti ad avvisare il rispettivo ed immediato superiore degli inconvenienti che per avventura avvertissero nelle lavorazioni alle quali sono addetti.

Il pagamento delle mercedi a tutti gli operai viene eseguito di regola nell'ultimo giorno non festivo d'ogni settimana.

Articolo 91.

Nei casi d'assenza per malattia debitamente constatata, e salvo disposizioni speciali, è concesso di regola agli operai giornalieri di ambo i sessi un assegno pari all'intera mercede fissa rispettiva per ogni giorno lavorativo, e per un numero massimo di giorni cinquanta di malattia continuata od interrotta nel corso di un anno (300 giorni lavorativi).

Quando le assenze per malattia oltrepassano il suddetto limite, viene concesso un assegno ridotto alla metà della mercede per ogni giorno lavorativo fino alla concorrenza di altri centocinquanta giorni.

In tutti i casi si escludono sempre dal computo i primi due giorni di ciascuna assenza per malattia, per i quali non si corrisponde alcuno assegno.

Qualora poi le assenze per malattia continuata od interrotta superino nel complesso duecento su trecento giorni consecutivi di lavoro, cessa ogni corresponsione di mercede, ed i direttori ne riferiscono caso per caso alla Direzione generale.

Articolo 92.

In caso di ferite riportate per ragione di servizio, il trattamento di cui all'articolo precedente può essere esteso anche al personale a cottimo, salvo le modificazioni che venissero disposte dalla Direzione generale.

CAPITOLO IV.

Discipline diverse.

Articolo 93.

Gli impiegati, agenti subalterni ed operai devono intervenire in manifattura ogni giorno lavorativo, ed, occorrendo, anche in giorno festivo; non possono stare assenti durante l'orario del lavoro se non per causa di malattia, o con regolare permesso da accordarsi dal direttore o, per delegazione di esso, dal capotecnico e dal commissario ai riscontri.

Chiunque è costretto a rimanere assente per causa di malattia, o di altro legittimo impedimento, deve notificarlo alla Direzione entro la prima giornata di assenza.

Articolo 94.

Salvo casi impreveduti, e d'urgenza constatata in apposita conferenza, nessun lavoro può essere intrapreso oltre l'orario o in giorno festivo senza l'autorizzazione, da richiedersi di volta in volta alla Direzione generale. Ordinato che sia un lavoro straordinario, gli operai sono tenuti a prestarvisi, e per tale servizio è corrisposto ai giornalieri un compenso ragguagliato ad una giornata di paga per ogni otto ore di lavoro fatto oltre l'orario prescritto, laddove ai cottimanti è dovuto il prezzo stabilito per ciascun cottimo, in ragione della quantità del lavoro eseguito.

Nei giorni festivi la giornata agli effetti della paga ai giornalieri è ragguagliata a sole ore sei di lavoro effettivo.

Gli agenti subalterni e gl'impiegati devono prestare l'opera loro quante volte occorra oltre l'orario normale, e nei giorni festivi, senza alcun speciale compenso.

Articolo 95.

La durata del lavoro ordinario deve essere fissata in ciascuna manifattura sulla base di ore otto per giorno in media nel corso di un anno.

L'orario deve essere continuativo, però è consentita una sospensione di lavoro di mezz'ora per la refezione del personale.

Quanto agli impiegati, l'orario d'ufficio è stabilito sulla base di ore sette di lavoro effettivo al giorno.

Articolo 96.

Gli agenti subalterni, i sorveglianti e le maestre, cui è particolarmente affidata la custodia dei laboratorii, dei magazzini o degli uffici devono trovarsi in manifattura prima dell'entrata degli operai e non uscirne che dopo di essi.

Articolo 97.

Chiunque si creda leso da qualche disposizione di servizio non può ricusarsi d'eseguirla; però ha facoltà di presentare rispettoso reclamo al suo immediato superiore e richiedere il giudizio del direttore; nessuno potrà impedirgli l'esercizio di tale facoltà.

Quando in una questione sia interessata una intera classe, o parecchi individui, il reclamo può essere presentato da alcuni a nome anche degli altri.

Articolo 98.

È vietato qualsiasi assembramento in manifattura, nei cortili e nei laboratorii.

È proibita la introduzione di alimenti, bevande e sostanze che in qualsiasi modo possano recar danno alla qualità del tabacco, o compromettere comunque la sicurezza dello stabilimento.

È parimenti vietato fumare in manifattura, fare contratti, giuochi, lotterie, collette, associazioni, ecc.

Articolo 99.

Una associazione di mutuo soccorso fra il personale di manifattura può essere autorizzata con statuti preventivamente approvati dalla Direzione generale.

Possono anche essere dai direttori permesse collette in denaro, purchè sia garentita la spontaneità delle offerte, e si tratti di casi di eccezionale gravità.

Articolo 100.

Apposite istruzioni di dettaglio, discusse ed approvate in conferenza, sono sottoposte da ciascuna manifattura alla sanzione della Direzione generale, per regolare l'entrata e l'uscita del personale nelle diverse stagioni; fissare le norme disciplinari concernenti la pulizia e sicurezza dell'opificio; determinare la durata delle punizioni da infliggersi agli operai di ambo i sessi per le trasgressioni di minor conto riflettenti l'ordine, la pulizia e l'esecuzione dei lavori.

Almeno una copia di queste istruzioni deve rimanere costantemente affissa nell'interno della manifattura per modo che tutti possano prenderne notizia.

CAPITOLO V.

Punizioni.

Articolo 101.

Per le trasgressioni commesse nello esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalle sanzioni delle leggi penali dello Stato, possono essere inflitte agli impiegati ed agenti subalterni le seguenti punizioni:

1. La censura;
2. La privazione dello stipendio per un tempo determinato;
3. La sospensione dallo stipendio e dal servizio;
4. La degradazione;
5. La dispensa dal servizio o la destituzione.

Le punizioni sono annotate nei registri di matricola.

Articolo 102.

La pena della censura si applica per lievi mancanze che riguardano semplicemente l'ordine del servizio.

Articolo 103.

La pena della privazione temporanea dello stipendio è inflitta nei casi:

a) di contegno sconveniente verso il personale dipendente, o verso gli estranei che hanno rapporti colla manifattura per affari di servizio;

b) d'insubordinazione;

c) di rifiuto ad eseguire i lavori assegnati;

d) di arbitraria assenza dalla manifattura;

e) di simulata malattia.

Articolo 104.

La pena della sospensione dallo stipendio e de servizio, e della degradazione è inflitta nei casi:

a) di grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri da cui ne sia derivato o possa derivarne danno all'Amministrazione;

b) di abuso di oggetti di proprietà della manifattura, valendosene per proprio conto o per conto di terzi;

c) di distrazione del personale dell'opificio per usi e servizi particolari;

d) di grave insubordinazione o di eccitamento a disordini;

e) di guasti arrecati con proposito deliberato o per colpevole negligenza ai tabacchi, alle macchine, ai mobili ed ai fabbricati della manifattura;

f) di domanda o di accettazione di doni da chiunque abbia affari colla manifattura;

g) di condotta immorale che abbia cagionato pubblico scandalo, o che in qualunque modo abbia recato danno al regolare andamento del servizio.

Articolo 105.

Le pene della dispensa dal servizio o della destituzione sono inflitte nei casi:

a) di sottrazione di tabacco, di ogni altro genere od oggetto di pertinenza dell'Amministrazione;

b) di contravvenzioni qualificate per contrabbando dalla legge sulle privative dello Stato, od assimilate nella punizione al contrabbando, se punibili con pene maggiori di quelle di polizia;

c) di condanna a pena criminale per qualsiasi reato.

Articolo 106.

Agli operai possono essere inflitte le seguenti punizioni:

1. La sospensione dal soldo e dal servizio da uno a quindici giorni, che viene applicata dal direttore nei casi contemplati dall'articolo 31;

2. La sospensione dal soldo e dal servizio oltre i quindici giorni e la degradazione, che su proposta del direttore è inflitta dalla Direzione generale nei casi contemplati dal comma *a, b, c, d, e, f, g* dell'art. 104;

3. Il licenziamento, che è pure determinato dalla Direzione generale, su proposta del direttore, nei casi contemplati nell'art. 105, e sempre quando la condotta degli operai nel suo complesso non ispiri fiducia all'Amministrazione.

Articolo 107.

Alle trasgressioni non contemplate negli articoli precedenti sono applicate per analogia le pene stabilite dagli stessi.

Tali pene sono aumentate di un grado nel caso di recidiva.

TITOLO II. — ORDINAMENTO DEL SERVIZIO.

CAPITOLO I.

Conferenze.

Articolo 108.

Gli affari di maggior rilievo che interessano l'andamento generale del servizio sono trattati in conferenze tenute dal direttore in unione al capo tecnico ed al commissario ai riscontri.

Il direttore, quale presidente della conferenza, la convoca ogni qual volta lo crede opportuno, o ne è richiesto dagli altri membri, ed almeno ogni quindici giorni.

Il commissario ai riscontri ne redige i verbali.

Articolo 109.

Nelle manifatture ripartite in più sezioni sono chiamati a prender parte alle conferenze, con voto deliberativo, anche i capi tecnici e commissari ai riscontri delle sezioni succursali, sempre quando trattasi di affari riguardanti particolarmente quelle sezioni.

Nei casi di assenza o d'impedimento di alcuno cui spetti voto deliberativo nelle conferenze, lo surroga il funzionario stesso che a termini del regolamento lo sostituisce nelle rispettive attribuzioni.

Articolo 110.

Possono essere chiamati ad assistere alle conferenze il commissario alle scritture, ed il medico, ogni qualvolta occorra avere da essi notizie e schiarimenti relativi alle loro speciali attribuzioni. Gli ufficiali tecnici dovranno intervenire alle conferenze quando si tratti degli affari indicati dal n. 1 all'8 nel seguente articolo, ed ogni qualvolta il loro intervento anche per altri affari sia ritenuto opportuno.

Articolo 111.

Devono essere discussi in conferenza:

1. Gli argomenti che riguardano l'andamento della fabbricazione, la qualità dei prodotti e i mezzi per migliorarli;

2. Gli esperimenti di lavorazioni dei tabacchi, e le eventuali variazioni ai ricettari, ed ai processi di lavorazione;

3. Il modo di esecuzione dei lavori, e i relativi prezzi di cottimo;

4. Le proposte concernenti la utilizzazione, o la distruzione di residui di fabbricazione e dei tabacchi avariati;

5. I provvedimenti per il mantenimento dell'ordine nella manifattura;

6. Le istruzioni per il servizio interno e di vigilanza della manifattura;

7. L'esecuzione dei lavori straordinari, e la eventuale sospensione dei lavori durante l'inventario;

8. Le proposte per la manutenzione, l'adattamento e miglioramento dei fabbricati, la provvista e la riparazione delle macchine;

9. Il preventivo annuale delle spese;

10. Le proposte di spese per deliberare se sieno urgenti, se necessarie, ed opportune, e se da farsi per contratto o in economia;

11. Le modalità e le condizioni dei contratti per gli acquisti, per le vendite e pei lavori di qualsiasi genere;

12. La scelta degli ufficiali alle scritture da preporsi ai magazzini dei tabacchi e degli articoli diversi, e da destinarsi alle funzioni di pagatore;

13. Le proposte di punizioni che eccedono le facoltà del direttore;

14. Le proposte di promozioni di classe del personale operaio a giornata.

Articolo 112.

Gli argomenti trattati, e le deliberazioni prese in conferenza, formano oggetto di un verbale da redigersi e da firmarsi seduta stante.

Questi verbali sono poi trascritti in apposito registro che di volta in volta è firmato dagli intervenuti.

Tale registro deve essere esaminato e firmato in ogni occasione d'ispezioni alle manifatture.

Articolo 113.

Quando nella discussione insorgano delle divergenze d'opinione, talchè le deliberazioni non siano unanimi, debbono essere inscritte nel verbale le riserve dei dissenzienti.

Articolo 114.

I provvedimenti e le proposte discusse in conferenza hanno sempre effetto quando sono approvate a maggioranza di voti, e nella maggioranza è compresa il voto del direttore.

Nel caso che il voto del direttore sia diverso da quello della maggioranza, ne è fatto rapporto alla direzione generale, trasmettendo copia del verbale.

Tuttavia se la proposta dei provvedimenti è stata fatta dal direttore, e la loro applicazione non possa, a suo avviso, essere ritardata senza danno del servizio, egli può darvi corso sotto la sua responsabilità, in attesa delle decisioni della direzione generale. Di queste decisioni è data comunicazione nella successiva conferenza, e ne è fatta annotazione nel registro dei verbali.

Articolo 115.

Le proposte dipendenti da deliberazioni prese in conferenza per le quali si richiede l'approvazione della direzione generale devono essere accompagnate dall'estratto del relativo verbale.

CAPITOLO II.

Amministrazione.

Articolo 116.

Ogni manifattura è raccolta in un unico stabilimento, o ripartita in più sezioni, una centrale, nella quale ha sede l'ufficio di direzione, le altre succursali.

Articolo 117.

Le manifatture hanno:

a) *Uffici* per la direzione amministrativa e tecnica, per la contabilità, e pei debiti riscontri d'ogni specie;

b) *Magazzini* per il ricevimento, e la conservazione delle materie prime (tabacchi, ingredienti ed articoli diversi) occorrenti alla fabbricazione;

c) *Laboratorii* per la preparazione e le successive trasformazioni di esse materie in prodotti;

d) *Magazzini* per il deposito e la stagionatura dei prodotti fino alla loro spedizione inclusivamente;

e) *Officine* per le riparazioni, e per la ordinaria manutenzione dei fabbricati, dei meccanismi, degli utensili, degli apparecchi e simili.

Articolo 118.

Per ogni manifattura, anche se di più sezioni, vi ha un solo e centrale ufficio di Direzione; per ciascuna sezione, un ufficio tecnico ed uno di riscontro.

L'ufficio di Direzione, oltre all'indirizzo generale, ed alla sovrintendenza spettante al suo capo per tutti indistintamente i servizi della manifattura, attende più di proposito a quelli di indole amministrativo-economica, di contabilità, di segreteria e d'ordine.

All'ufficio tecnico fan capo i servizi essenzialmente tecnici; principalissimo quello della conservazione e fabbricazione dei tabacchi; indi gli altri concernenti gli edifici, i meccanismi, gli utensili, le officine, i laboratori, i lavori di costruzione, di manutenzione, riparazione e simili.

L'ufficio di riscontro veglia specialmente alla esatta applicazione ed all'eseguimento delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore, segnatamente per lo acquisto dei materiali occorrenti all'esercizio, per la vendita eventuale di oggetti fuori d'uso, e per quanto riguarda il controllo, sulla introduzione e spedizione dei tabacchi e generi, la vigilanza e la sicurezza della manifattura.

Articolo 119.

Ciascuna manifattura, in base ad apposito preventivo annuale, provvede o per mezzo di contratti od eccezionalmente in economia allo acquisto di quanto può occorrerle per l'esercizio.

Articolo 120.

Nella compilazione dell'anzidetto preventivo devesi tener conto degli elementi di computo che seguono:

a) la fabbricazione assegnata alla manifattura;

b) le basi d'impiego di ciascun articolo;

c) i prezzi convenuti per l'esercizio in corso, a meno che speciali considerazioni non consiglino diversamente;

d) lo stato in cui trovasi il patrimonio mobiliare;

e) le condizioni locali o generali che possono influire sull'andamento economico dell'opificio.

Articolo 121.

Tale preventivo, esaminato ed approvato in Conferenza, deve essere rassegnato alla Direzione generale entro il mese di marzo di ciascun anno, ed accompagnato da una relazione nella quale sia fatto il confronto con le corrispondenti spese stanziate per l'esercizio in corso, e sia data ragione delle differenze.

Articolo 122.

Almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti in corso, ed a seguito delle deliberazioni prese in Conferenza, la manifattura presenta alla Direzione generale motivate proposte per la loro rinnovazione, o per provvedere in altro modo alle esigenze del servizio, sotto l'osservanza del regolamento per la Contabilità generale dello Stato.

Articolo 123.

Quando le aste o le private licitazioni sieno andate deserte, o riesca impossibile per eccezionali condizioni di tempo o di luogo di stipulare contratti a trattativa privata, le manifatture possono essere autorizzate ad acquistare in economia i generi ed i materiali diversi occorrenti al regolare andamento del servizio, attenendosi alle norme e modalità prescritte dal regolamento suddetto.

La convenienza e la necessità di eseguire in economia siffatti acquisti deve però essere stata riconosciuta in Conferenza, e risultare dal relativo verbale.

Articolo 124.

In base all'articolo 126 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, oltre agli acquisti di cui all'articolo precedente, può essere autorizzata la esecuzione in economia dei seguenti lavori, semprechè la spesa non superi le lire trentamila (lire 30,000):

a) Lavori d'ordinaria manutenzione e di restauro degli edifici delle manifatture;

b) Lavori d'adattamento delle manifatture, pei quali si debba procedere con speciali cautele, sia nei riguardi della sicurezza e della disciplina interna, sia per evitare qualsiasi perturbazione nell'andamento del servizio e che per conseguenza non possono essere appaltati.

La necessità e l'opportunità di tali lavori deve risultare dal verbale della Conferenza.

Articolo 125.

I lavori in economia indicati nel precedente articolo, sono di preferenza eseguiti coll'opera del personale della manifattura.

Eccettuati i piccoli lavori di manutenzione, tutti gli altri devono sempre essere preventivamente autorizzati dalla Direzione generale sopra regolare progetto compilato dagli ingegneri capitecnici nelle manifatture, nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti sui lavori pubblici per conto dello Stato.

La Direzione tecnica ed economica dei lavori medesimi è affidata ai predetti ingegneri capitecnici, ma ad ogni modo il Direttore dello stabilimento deve sotto la sua personale responsabilità curarne l'esatta e regolare esecuzione, vegliando allo adempimento, sia delle prescrizioni amministrative e contabili, sia delle speciali istruzioni impartite dalla Direzione generale.

Articolo 126.

Le spese per gli acquisti di materiali e per la mano d'opera devono essere giustificate secondo le norme stabilite nelle istruzioni di contabilità speciali per le manifatture.

Articolo 127.

Quando il pagamento delle spese debba essere contemporaneo alla prestazione d'opera, ed alla provvista dei materiali occorrenti alla esecuzione dei sopraddetti lavori, può esservi provveduto mediante emissione di mandati di anticipazione intestati al Direttore della manifattura in conformità al disposto del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO III.

Contabilità.

Articolo 128.

La contabilità delle manifatture è retta dalle norme generali stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e dalle relative istruzioni, nonchè da quelle più speciali che riguardano il servizio delle manifatture.

Tale contabilità descrive e classifica i fatti amministrativi dell'Azienda, distintamente per i tabacchi, per il patrimonio mobiliare, per le entrate e per le spese.

Articolo 129.

Per quanto riguarda i tabacchi la contabilità tiene conto di tutte le operazioni di carico e di scarico e delle singole trasformazioni che le materie subiscono nel corso della fabbricazione.

Questi elementi sono raccolti e riassunti mese per mese, e poi per ogni intero esercizio, in due distinti resoconti: l'uno, *agli effetti puramente contabili*, dà ragione del movimento generale dei tabacchi nei magazzini e dei risultamenti finali delle singole lavorazioni, sicchè apparisca come ed in che fu adoperata, ed è variata la materia data in consegna alla manifattura: l'altro, *agli effetti industriali*, porge tutti i particolari, per ciascuna operazione, delle successive trasformazioni della materia, dallo stato primo a quello di prodotti.

Articolo 130.

Pel patrimonio mobiliare, sono del pari registrate tutte le variazioni che avvengono nel relativo stato di consistenza e cioè: le nuove introduzioni, le spedizioni, le modificazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonchè le rimanenze così in quantità come in valore.

Alla fine di ciascun trimestre, e poi dell'intero esercizio, è reso conto del movimento generale verificatosi rispettivamente.

Articolo 131.

Per quanto riguarda le entrate e le spese, sebbene le manifatture non abbiano una vera e propria gestione di Cassa, pur non di meno la contabilità deve eseguire e tenere in ordine tutte le registrazioni necessarie a rendere mensilmente esatto conto della gestione, sia agli effetti industriali, per la classificazione delle spese e l'imputazione loro ai singoli prodotti.

Articolo 132.

Per la chiusura delle contabilità alla fine di ciascun esercizio si procede alle operazioni d'inventario dei tabacchi e del patrimonio mobiliare.

A cura del Direttore e Capo tecnico devono in precedenza essere disposte le cose in modo che le verificazioni riescano facili e spedite. Ove si renda necessaria una temporanea sospensione di lavoro, questa deve essere deliberata in Conferenza.

Articolo 133.

Al Direttore, al Capo tecnico e al Commissario ai riscontri incombe l'obbligo di sorvegliare personalmente la esatta constatazione delle materie, e la compilazione dell'inventario, facendosi all'uopo coadiuvare dagli altri impiegati e dagli agenti subalterni.

I diversi stati dell'inventario devono essere firmati altresì dall'impiegato che ha eseguita la materiale operazione.

Articolo 134.

La pesatura dei colli dei tabacchi greggi non che dei tabacchi sciolti, in masse, e perfetti nei magazzini e nei depositi può essere omessa nel solo caso in cui i funzionari responsabili ritengano non esistere differenze indipendenti dallo stato e natura del genere, limitando in questo solo caso la verifica alla constatazione del numero dei colli, e riportandosi pel peso alle indicazioni delle singole tabelle di campata.

Articolo 135.

Le rimanenze che eventualmente esistessero nei laboratori, sono sempre constatate integralmente a peso, od a numero.

Articolo 136.

Le differenze risultanti fra le rimanenze effettive e quelle portate dalle scritture sono immediatamente registrate in contabilità con partita motivata.

Articolo 137.

Sono fatti separati inventari degli articoli diversi, ingredienti e recipienti, dei mobili, macchine, ed apparecchi.

Articolo 138.

Gli oggetti nuovi in rimanenza al magazzino sono portati in inventario col loro prezzo d'acquisto; tutti gli altri vengono valutati in base alla loro condizione, ed all'uso che se ne fa o se ne può fare, tenendo conto del deterioramento seguìto durante l'esercizio.

CAPITOLO IV.

Servizio tecnico.

Articolo 139.

Il servizio tecnico comprende la direzione, la sorveglianza, la materiale esecuzione dei lavori, e quindi le prestazioni del personale che vi è applicato:

1. Per la fabbricazione dei tabacchi assegnati alla manifattura;
2. Per la custodia, il governo e la conservazione nei rispettivi magazzini e depositi sia dei tabacchi, sia degli articoli diversi e del materiale d'ogni sorta;
3. Per la manutenzione e le riparazioni ordinarie degli edifici, delle macchine, degli utensili, ecc.;
4. Per l'ordine, la nettezza e la sicurezza di tutto lo Stabilimento.

Articolo 140.

Il servizio delle fabbricazioni è suddiviso in riparti; al primo di questi è affidata la preparazione generale delle foglie, ed a ciascuno degli altri le singole lavorazioni dei tabacchi, cioè da fiuto, trinciati, e sigari.

Il servizio generale che riguarda la pulizia dello Stabilimento, i magazzini, le officine e i lavori diversi, costituisce uno speciale riparto.

Ciascun riparto si suddivide a sua volta in tanti laboratori, quanti occorrono a dare conto delle trasformazioni successive delle materie nel riparto stesso.

Più riparti possono essere alla dipendenza di un solo capo riparto, come più laboratori a quella d'uno stesso capo operaio.

Articolo 141.

Le norme che regolano le fabbricazioni di ciascuna specie di prodotto sono date di volta in volta dalla Direzione generale. Quelle invece che si riferiscono al ricevimento e alla spedizione dei tabacchi e del materiale d'ogni genere, alle relative constatazioni e verificazioni ed agli inventari, sono tracciate nelle istruzioni speciali di contabilità.

CAPITOLO V.

Vigilanza.

Articolo 142.

La vigilanza deve essere esercitata sia durante l'orario di lavoro, sia nel tempo in cui la manifattura rimane chiusa, per prevenire qualsiasi pericolo di incendio, di deterioramento e di sottrazione di generi, e per tutelare, nel modo più efficace, la conservazione del patrimonio mobiliare e dei fabbricati.

Articolo 143.

Un ufficiale alle scritture ed un capo riparto od un capo operaio delegati dal Direttore provvedono, per turno settimanale, all'apertura e chiusura dello stabilimento, ed assistono all'entrata, all'uscita ed alla visita del personale.

Articolo 144.

Gli ufficiali alle scritture e gli agenti subalterni sono responsabili della custodia dei locali, del materiale e dei generi loro affidati.

Articolo 145.

I Capi operai alla fine dell'orario devono eseguire una accurata ispezione ai locali dei rispettivi laboratori o magazzini per accertarsi che tutto il personale ne è uscito, che ogni causa di incendio è stata rimossa, che le finestre e le porte sono regolarmente chiuse e che tutto è lasciato in pieno ordine.

Le chiavi numerate in corrispondenza a ciascun locale, sono dai medesimi personalmente depositate in apposito armadio.

I capi tecnici, i macchinisti ed i capi riparto devono assicurarsi con visite frequenti e saltuarie, che questo servizio proceda sempre con tutta regolarità.

Articolo 146.

L'impiegato di turno, prima della chiusura della manifattura, si assicura che tutte le chiavi sono collocate nell'armadio in corrispon-

donza al loro numero, e quindi chiude l'armadio stesso o vi appone il proprio suggello.

Articolo 147.

Durante il tempo nel quale la manifattura rimane chiusa, la vigilanza è affidata ad operai di provata onestà e di tutta fiducia della Direzione.

Speciali apparecchi danno l'indicazione del servizio prestato dai detti operai.

Articolo 148.

L'ufficiale ed il capo riparto o il capo operaio di turno, accompagnati da un operaio in servizio per la vigilanza, procedono, tutte le sere, due ore almeno dopo la chiusura della manifattura, ad una visita dello stabilimento.

Questa visita deve estendersi a tutti i fabbricati, cortili ed adiacenze aperte della manifattura.

Articolo 149.

Oltre alle visite ordinarie di cui all'articolo precedente, ed a quelle saltuarie al termine del lavoro, alle quali sono tenuti il capo tecnico, il macchinista ed i capi riparto, il Direttore ed il Commissario ai riscontri devono procedere a visite straordinarie serali o notturne per assicurarsi che il servizio di vigilanza è fatto regolarmente.

Articolo 150.

In apposito registro sono fatte le annotazioni del risultato di tutte le visite ordinarie e straordinarie.

Questo registro è giornalmente esaminato e firmato dal Direttore e dal Commissario ai riscontri.

Articolo 151.

Tutti gli agenti subalterni, gli operai e le operaie sono soggetti alla visita personale ogni qualvolta escono dalla manifattura.

Pei macchinisti, capi riparto e capi operai la visita potrà essere saltuaria all'uscita a fine d'orario, mentre non dovrà essere mai pretermessa se l'uscita avviene durante l'orario di lavoro.

Articolo 152.

Gli impiegati non sono soggetti alla visita personale. Il Direttore però, ove avesse fondati sospetti a carico di qualcuno di essi, deve constatare con sicurezza e cautela i fatti ed adottare tutti quei provvedimenti che le circostanze siano per consigliare nell'interesse del servizio.

Articolo 153.

L'impiegato di turno settimanale è tenuto a far eseguire giornalmente delle controvisite ad alcuni operai d'ambo i sessi, scelti a caso.

La controvisita è obbligatoria ove sorgesse qualche dubbio a carico di qualcuno.

Essa è sempre eseguita in apposito locale dagli agenti indicati agli articoli 79 e 82.

Articolo 154.

Ogni qualvolta un agente subalterno od operaio è richiesto da persona estranea, viene chiamato alla porta della manifattura. Il portinaio deve accertarsi che ciò non serva a pretesto per fini illeciti, nel qual caso ne riferisce immediatamente al Direttore.

PARTE SECONDA.

Magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

TITOLO I. — ORDINAMENTO DEL PERSONALE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Articolo 155.

Il personale pel servizio dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri si compone:

a) di impiegati che fanno parte dello stesso ruolo degli impiegati amministrativi delle manifatture, e sono divisi del pari in due categorie, delle quali la prima comprende i magazzinieri, i commissari e gli ufficiali ai riscontri, la seconda gli ufficiali alle scritture;

b) di agenti subalterni (capi operai e visitatori) appartengono allo stesso ruolo degli agenti di eguale denominazione nelle manifatture;

c) di operai giornalieri pei lavori non appaltati, assunti direttamente in servizio del magazziniere, o scelti fra quelli delle manifatture;

d) di operai avventizi assunti provvisoriamente in servizio ogni volta che ve ne sia il bisogno.

Oltre a questo personale è ammesso a prestar servizio nei magazzini quello dipendente dall'appaltatore, cui sono di regola accollati tutti i lavori di facchinaggio, da bottaio e simili, occorrenti nei magazzini.

Articolo 156.

Nelle manifatture che funzionano anche da magazzino di deposito dei tabacchi greggi esteri, il servizio di questo magazzino è affidato ad un ufficiale alle scritture designato alla Direzione generale sopra proposta del Direttore della manifattura, il quale è capo responsabile eziandio di tale servizio.

Anche il commissario ai riscontri della manifattura nei limiti delle sue attribuzioni ne è responsabile, semprechè non sia addetto al magazzino un altro impiegato espressamente delegato ad esercitare le funzioni di riscontro. In tal caso questo impiegato e l'ufficiale funzionante da magazziniere sono solidariamente responsabili di fronte al Direttore del regolare andamento del servizio e della esattezza di tutti i documenti contabili che devono essere da esso firmati.

CAPITOLO II.

Attribuzioni — Facoltà — Doveri.

Magazziniere.

Articolo 157.

Il magazziniere ha pel magazzino pel quale è proposto, attribuzioni, facoltà e doveri pari a quelli del Direttore della manifattura. Egli quindi è il capo d'ufficio; ne dirige e sorveglia l'intero servizio e da lui dipende tutto il personale.

Al magazziniere sono concesse le stesse facoltà che ai Direttori delle manifatture derivano dalle deliberazioni prese in conferenza, ma egli non può usarne se non in quanto sia d'accordo col commissario od ufficiale ai riscontri a meno che trattisi di provvedimenti che, a suo avviso, non possono essere ritardati senza danno del servizio, nel qual caso può darvi corso, sotto la sua responsabilità, in attesa delle decisioni della Direzione generale.

Devono essere firmate tanto dal magazziniere quanto dal commissario ai riscontri tutte le proposte di spese e di provvedimenti, e le giustificazioni delle spese eseguite per constatata urgenza di servizio, e nei limiti, ben inteso, consentiti dal regolamento.

Articolo 158.

In caso d'assenza o d'impedimento del magazziniere, ne assume le funzioni il commissario o l'ufficiale ai riscontri.

Commissario ai riscontri.

Articolo 159.

Il commissario od in sua vece l'ufficiale ai riscontri è corresponsabile col magazziniere, sia della regolarità del servizio del magazzino, sia della custodia, e della conservazione dei tabacchi, nonchè di quanto fa parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Al commissario ed all'ufficiale ai riscontri nei magazzini di deposito dei tabacchi greggi competono essenzialmente uguali attribuzioni, facoltà e doveri, che ai commissari ai riscontri nelle manifatture in quanto non concernono esclusivamente il servizio di queste.

Articolo 160.

Il commissario o l'ufficiale ai riscontri nei magazzini cumula con le attribuzioni indicate nel precedente articolo, quelle assegnate ai commissari delle scritture nelle manifatture, riguardo al servizio di contabilità, di segreteria e d'ordine.

Perciò esercita non soltanto la sorveglianza su tutte le scritture contabili e d'ordine, ma concorre coll'opera sua nei lavori che si riferiscono alla contabilità, e specialmente cura e sorveglia che sieno tenuti colla debita regolarità i registri di segreteria e d'ordine e quelli del movimento, sì dei tabacchi, che di quanto appartiene al patrimonio mobiliare; tiene personalmente la contabilità a denari, coi relativi registri di spese; attende alla liquidazione di queste, non altrimenti che alla compilazione dei preventivi, delle dimostrazioni e dei rendiconti mensili.

Articolo 161.

In caso d'assenza o d'impedimento il commissario od ufficiale ai riscontri è surrogato da uno degli ufficiali alle scritture designato dal magazziniere.

Ufficiali alle scritture.

Articolo 162.

Spetta agli ufficiali alle scritture di tenere in evidenza, mediante le occorrenti bollette e successive registrazioni, tutto il movimento dei tabacchi, e del patrimonio mobiliare del magazzino, come pure di compilare i prescritti resoconti e dimostrazioni, come viene loro rispettivamente assegnato dal magazziniere.

Inoltre, a seconda dello incarico che ognuno di essi ha dal magazziniere, gli ufficiali suddetti:

Assistono allo scarico, al pesamento ed alla introduzione dei tabacchi in magazzino;

Verificano le condizioni esterne delle botti e degli altri colli di tabacchi, ne rilevano le marche, i numeri distintivi ed il peso;

Coadiuvano in tutte le operazioni le Commissioni incaricate del campionamento dei tabacchi;

Invigilano perchè sia eseguita esattamente la separazione e classificazione di ciascuna partita dei tabacchi secondo i risultati di perizia;

Predispongono le spedizioni dei tabacchi alle manifatture;

Assistono alla ricognizione e riconsegna ai fornitori dei tabacchi rifiutati dall'Amministrazione, e che devono essere riesportati;

Disimpegnano infine il servizio di vigilanza al magazzino colle norme e cautele di cui all'art. 172.

Articolo 163.

Uno degli ufficiali alle scritture ha particolarmente in consegna tutti gli articoli diversi, e gli oggetti d'inventario appartenenti al patrimonio mobiliare; epperò rimpetto al magazziniere è responsabile della loro custodia e conservazione.

Capi operai.

Articolo 164.

I capi operai sono alla immediata dipendenza del magazziniere, o degli ufficiali alle scritture che lo rappresentano nella direzione di determinati lavori.

Esercitano le funzioni di pesatore, e rispondono cogli ufficiali alle scritture dell'esattezza del peso dei generi all'entrata ed all'uscita dal magazzino.

Verificano le condizioni esterne delle botti e degli altri colli di tabacco all'atto dell'introduzione nel magazzino, ne eseguiscono personalmente la numerazione o la fanno eseguire sotto la loro responsabilità dagli operai.

Hanno l'incarico di estrarre i campioni dalle botti o colli, e per questo sono posti agli ordini immediati delle speciali Commissioni di campionamento.

Sorvegliano i lavori di spurgo del tabacco dalla parte avariata nei colli affetti di avaria; di separazione dei colli per partita, per qualità e per classe; di stivatura; di racconciatura dei recipienti; di spedizione alle manifatture e di riesportazione dei tabacchi rifiutati.

Rispondono del mantenimento della disciplina fra gli operai nei magazzini; della custodia, del buon uso e governo del materiale mobile loro dato in consegna, non che della nettezza e dell'ordine nei magazzini stessi.

Concorrono cogli ufficiali alle scritture, al disimpegno del servizio di vigilanza, di che all'art. 172, e quando occorra possono anche essere assegnati alla custodia della porta d'ingresso ai magazzini.

Visitatori.

Articolo 165.

A ciascun magazzino è addetto un visitatore che esercita anche le funzioni di portinaio, sicchè ai visitatori pel servizio dei magazzini sono applicabili ad un tempo le disposizioni relative ai portinai, e quelle pei visitatori delle manifatture, in quanto non concernono esclusivamente il servizio di manifattura.

Operai stabili.

Articolo 166.

Agli operai stabili retribuiti con mercede giornaliera assunti in servizio direttamente dal magazziniere o provenienti dalle manifatture, sono applicabili tutte le disposizioni riguardanti gli operai delle manifatture stesse (Parte I, titolo I del presente regolamento).

Operai avventizi.

Articolo 167.

Gli operai avventizi sono assunti direttamente dal magazziniere, previa autorizzazione della Direzione generale, quando per circostanze affatto eccezionali occorra eseguire in economia i lavori di magazzino che di regola sono appaltati. Essi possono essere retribuiti a giornata o a cottimo.

In ogni caso le mercedi da assegnarsi loro, ed i prezzi unitari da applicarsi ai singoli lavori devono essere preventivamente approvati dalla Direzione generale.

Questi operai sono soggetti a tutte le discipline che regolano il servizio interno dei magazzini, e ne sono licenziati non appena cessa il bisogno dell'opera loro, ed ogni qualvolta per condotta o per inettitudine al lavoro non godano più la fiducia del magazziniere.

Articolo 168.

Nel caso in cui i lavori di magazzino sieno eseguiti da operai dipendenti da un appaltatore, questi è tenuto a proporne l'accettazione al magazziniere, esibendogli le dichiarazioni delle competenti autorità che attestino la probità di ciascuno. L'appaltatore deve poi in persona o per mezzo d'un suo rappresentante dirigere, assistere e sorvegliare costantemente i propri operai, essendo egli rimpetto al magazziniere il solo responsabile della regolare e puntuale esecuzione dei lavori.

Articolo 169.

È in facoltà del magazziniere di richiedere ed anche disporre, la sospensione a tempo dal lavoro, nonchè il definitivo licenziamento degli operai che non prestino lodevole servizio, o non serbino inappuntabile condotta. L'appaltatore in questo caso è tenuto a surrogarli immediatamente con altri dotati dei voluti requisiti.

L'appaltatore deve in ogni caso tenere sempre a disposizione il personale sufficiente pel disimpegno del servizio, prendendo all'uopo ogni giorno gli ordini dal magazziniere.

CAPITOLO III.

Discipline diverse.

Articolo 170.

Sono applicabili agli impiegati, agenti subalterni ed operai addetti ai magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri le punizioni di cui al capitolo 5, parte 1ª del presente regolamento, ed il magazziniere ha le medesime facoltà attribuite al direttore nelle manifatture.

Articolo 171.

Sono parimente applicabili ai magazzini, salvo le disposizioni richieste da particolari esigenze, le stesse norme che per le manifatture sono stabilite agli articoli 7, 93, 94, 95, 96, 97 e 100 concernenti particolarmente:

le prestazioni ordinarie e straordinarie degli impiegati, agenti subalterni ed operai giornalieri;

la responsabilità d'ognuno nell'andamento del servizio;

la compilazione delle istruzioni di servizio interno;

le assenze dal servizio causate da malattia o da altro legittimo impedimento;

i reclami tanto individuali quanto collettivi;

l'orario.

Articolo 172.

Il servizio di vigilanza nei magazzini è regolato secondo le norme stabilite per le manifatture al capitolo 5, titolo II, parte I, se non che la vigilanza ed il servizio notturno vi è eseguito da guardie di finanza anzichè da operai.

Le guardie di finanza in unione al visitatore esercitano la vigilanza alla porta d'ingresso ai magazzini ed eseguiscono le visite sulla persona agli operai ogni volta che questi escono, sia al termine del lavoro, sia durante il medesimo, colle norme e cautele additate agli articoli 151, 152, 153, 154 in quanto non siano esclusive pel servizio delle manifatture.

TITOLO III. — ORDINAMENTO DEL SERVIZIO,

CAPITOLO I.

Amministrazione e contabilità.

Articolo 173.

Ai magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri sono applicabili le disposizioni d'ordine generale stabilite per il servizio amministrativo delle manifatture (parte I, titolo II, capitolo 2) e più particolarmente quelle concernenti i proventivi di spesa, gli acquisti e i lavori in economia.

Nei casi di assoluta urgenza i magazzinieri di concerto col commissario ai riscontri possono sostenere spese non superiori a lire cinquanta, purchè ne richiedano contemporaneamente l'approvazione della Direzione generale.

Articolo 174.

Sono pure applicabili ai magazzini le norme contenute nella parte I del presente regolamento per la contabilità delle manifatture sia rispetto alle spese, sia per gli inventari.

La contabilità tanto a danaro che a materie deve essere conformata alle prescrizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, delle relative istruzioni, e di quelle più speciali concernenti i magazzini di deposito dei tabacchi greggi.

CAPITOLO II.

Ricevimento dei tabacchi.

Articolo 175.

I tabacchi presentati dai fornitori in esecuzione di contratti sono introdotti nei magazzini dello Stato in base ad ordine della Direzione generale, previo svincolo da parte della dogana, la quale li fa scortare fino al magazzino.

Articolo 176.

L'ufficiale alle scritture ed il capo operaio delegatovi dal magazziniere procedono, in concorso del fornitore o di un suo rappresentante, alla verificazione delle condizioni esterne di ogni botte o collo; alla loro pesatura e numerazione, di mano in mano che se ne effettua la introduzione nel magazzino.

Articolo 177.

Quando per eccezionali circostanze di luogo o di tempo, se ne debba differire il campionamento, allora si rimandano all'atto di esso anche le operazioni di pesatura e di numerazione; ed i colli sono stivati in magazzino, e tenuti in deposito a spese, rischio e pericolo del fornitore.

Articolo 178.

Per i tabacchi acquistati direttamente in economia, il magazziniere, avutane la polizza di carico e l'avviso dell'arrivo, delega un ufficiale a provvedere allo sbarco o scarico, al ricevimento ed alla introduzione dei tabacchi in magazzino.

Articolo 179.

L'ufficiale a ciò delegato, prima di ricevere in consegna i tabacchi, deve all'atto dello sbarco o scarico riscontrare accuratamente colle indicazioni offerte dai relativi documenti la marca e il numero distintivo d'ogni botte o collo, ed esaminarne le condizioni esterne per accertarsi che rispetto alla quantità ed allo stato di conservazione non occorrono eccezioni.

Nel caso constati qualche avaria o manomissione imputabili al trasportatore, l'ufficiale stesso è tenuto a redigere regolare atto di protesta a termini del vigente Codice di commercio. Se invece l'avaria proviene da altra causa, egli deve porgere immediato avviso alle Compagnie di assicurazione, in conformità alle istruzioni di volta in volta impartite dalla Direzione generale, affinchè in concorso del rispettivo loro agente o rappresentante sia compilato apposito verbale di constatazione delle cause, della natura e dell'entità del danno. In entrambi i casi è trasmesso immediatamente alla Direzione generale, pei provvedimenti di sua competenza, un esemplare dell'atto di protesta o del verbale.

Articolo 180.

Compiuti a tutela degl'interessi dello Stato gli atti indicati nel precedente articolo i tabacchi sono presi in consegna ed introdotti in magazzino anche nel caso in cui siasi riscontrata avaria o manomissione.

Articolo 181.

La verificazione della condizione esterna di ogni botte o collo di tabacco introdotto in magazzino è eseguita da un ufficiale alle scritture, coadiuvato da un capo operaio alla presenza del magazziniere o del commissario ai riscontri.

Le botti o colli che presentano traccie di avaria o di bagnamento sono separati dal resto della partita, e sono indicati in una nota che viene consegnata alla Commissione incaricata del campionamento, di cui nel capitolo seguente.

Articolo 182.

Dai funzionari indicati nel precedente articolo, e coll'intervento facoltativo del fornitore o del suo rappresentante, si procede al pesamento di ciascun collo, premessa di frequente la verificazione della bilancia.

I colli sono posti uno per uno sulla bilancia, e rilevatone esattamente il peso, questo deve essere di volta in volta dichiarato ad alta voce, e notato sul prescritto registro. Si determina quindi il peso netto, deducendo da quello lordo la tara convenzionale prestabilita sia dai relativi contratti, sia da speciali prescrizioni della Direzione generale; oppure la tara reale come è dichiarato all'articolo seguente.

Articolo 183.

Di regola è facoltativa la scelta tra la tara convenzionale e la reale, e perciò i funzionari che hanno parte diretta o che assistono all'operazione di pesamento dei colli, devono esaminare attentamente la natura, la conformazione e la qualità dei recipienti per rendersi conto, anche mediante scandaglio, del peso loro, ed essere così in grado di proporre all'Amministrazione con maggiore sicurezza l'adozione della tara reale piuttosto che della convenzionale. Per determinare la tara reale si procede alla constatazione del peso medio di alcuni recipienti, a seconda di quanto è disposto dai capitolati di appalto.

Articolo 184.

All'atto della constatazione del peso è dato ad ogni botte o collo un numero distintivo in ordine progressivo e continuato per ciascuna partita. Questo numero e quello indicante il peso lordo sono impressi su ciascun recipiente, e ripetuti anche sui due fondi, quando trattisi di botti.

CAPITOLO III.

Campionamenti.

Articolo 185.

Alle operazioni indicate al capitolo precedente segue quella di campionamento, e cioè della estrazione da ogni botte o collo di un campione che rappresenti il tabacco contenutovi.

Del campionamento è incaricata di volta in volta apposita Commissione; la quale deve curare sopratutto che i campioni estratti rappresentino esattamente la qualità e condizione del tabacco, e che i medesimi siano spediti all'Amministrazione in tutta la loro integrità.

A far parte della Commissione possono esser chiamati o il magazziniere, o il commissario od ufficiale ai riscontri, e in ogni caso spetta al magazziniere provvedere ed invigilare che tutte le operazioni concernenti il campionamento procedano colla voluta regolarità e secondo le esigenze del servizio del magazzino.

Articolo 186.

Le botti o colli da campionare devono essere disposti in modo da potersi facilmente aprire, allo scopo di riconoscere lo stato di conservazione e l'aspetto del tabacco sulla intera superficie dei colli, e quando trattasi di botti queste debbono essere disposte verticalmente su uno qualsiasi dei due fondi.

Se il tabacco è avariato per causa estrinseca, od alterato e guasto dipendentemente dalla stessa sua natura, sia alla superficie, sia in diversi punti del collo, per guisa tale che la parte deperita superi, a giudizio della Commissione, un quarto del peso netto di tutto il contenuto, o, per essere posta all'interno della botte, non sia possibile estrarla, tutti i colli pei quali si è constatata l'una o l'altra di tali condizioni sono senz'altro esclusi dal campionamento.

Quei colli invece nei quali la parte avariata è minore del quarto, o l'avaria è superficiale, sono campionati dopo che ne sia stata estratta e dedotta interamente dal peso rispettivo la parte alterata.

Articolo 187.

I tabacchi riscontrati all'atto del campionamento in istato di avanzata fermentazione, o con tal grado di umidità naturale da comprometterne la buona conservazione, sono messi in disparte, e la Commissione deve proporre con motivato rapporto il termine nel quale ritiene possano più convenientemente essere ripresi in esame. Se poi anche in questo nuovo esame sono riconosciuti in condizioni anormali, i tabacchi sono definitivamente rifiutati.

Articolo 188.

In ogni botte o collo ammesso al campionamento sono fatte di regola, nei punti indicati dalla Commissione, tre sezioni da ciascuna delle quali viene estratto quell'ugual numero di manipoli che la Commissione stima necessario a rappresentare in complesso la qualità e le condizioni di tutto il contenuto.

Quando però il tabacco non si presenti uniforme in tutte le parti del collo, la Commissione è in facoltà di far praticare altre sezioni e levare altri manipoli sicchè il campione rappresenti meglio l'insieme del contenuto del collo.

In tutti i casi i manipoli levati da ciascuna sezione devono essere sovrapposti gli uni agli altri, sezione per sezione, nell'ordine medesimo del loro prelevamento; indi sono legati insieme ed il campione risultante è munito di cartellino sul quale è indicata la marca o contromarca del rispettivo collo, il numero distintivo d'origine, quello del magazzino, il peso lordo, l'indicazione dell'avaria quando sia il caso, e vi è apposta la firma dei componenti la Commissione, nonchè il suggello d'ufficio.

Anche il fornitore o il suo rappresentante che abbia assistito al campionamento nei modi consentitigli dal contratto, appone la sua firma, se vuole, un suo particolare suggello, sul cartellino distintivo del campione.

Articolo 189.

A misura che la operazione del campionamento procede, i colli campionati sono regolarmente racconciati, controsegnati di speciale marca a vernice, e messi a stiva sotto la direzione e sorveglianza del magazziniere o in di lui vece, del Commissario ai riscontri, e dell'ufficiale a ciò delegato.

Articolo 190.

La Commissione di campionamento è responsabile della esattezza e regolarità del proprio operato e perciò deve invigilare colla massima attenzione ed oculatezza, che:

I manipoli sieno estratti con diligenza, e senza cernita di sorta dalla singole sezioni fatte nei punti da essa indicati in ogni botte o collo;

i campioni sieno formati a dovere, secondo le norme e colle cautele prescritte, muniti di tutte le volute indicazioni, e riposti in casse da suggellarsi ad ogni interruzione di lavoro;

i recipienti dei colli campionati siano debitamente racconciati e contrassegnati in guisa da rimuovere ogni dubbio sulla eseguita operazione.

Articolo 191.

L'operazione di campionamento è comprovata da processo verbale accennante tutte le circostanze delle operazioni, come pure le indicazioni necessarie a porgere un esatto concetto dello stato del tabacco.

Il verbale chiuso e dalla Commissione firmato giorno per giorno è a cura del magazziniere trasmesso alla Direzione generale contemporaneamente allo invio dei campioni, appena terminato il campionamento delle singole partite.

È fatta facoltà al fornitore dei tabacchi o al suo rappresentante che ha assistito al campionamento di firmare il relativo verbale.

Articolo 192.

La Commissione di campionamento, dopo redatto il verbale nel modo anzidetto, può anche inviare direttamente alla Direzione generale particolareggiato rapporto ogni qual volta sianvi circostanze e fatti speciali da mettere in rilievo.

Essa fa un motivato rapporto sullo stato dei tabacchi non campionati e posti in osservazione, e fa concrete proposte circa al riesame loro, sicchè possa la Direzione generale decidere e disporre in proposito.

Ragguaglia infine la Direzione generale della natura ed importanza delle avarie riscontrate nei tabacchi rifiutati all'atto del campionamento.

Articolo 193.

In tutti i casi d'avarie nei tabacchi il magazziniere può permettere al fornitore od al legale suo rappresentante, di far esaminare dall'agente o da altro rappresentante delle compagnie d'assicurazione le botti o colli posti in osservazione o rifiutati.

Quando lavori di cernita od altri siano necessari ed urgenti per impedire un maggiore deterioramento della merce, il magazziniere può anche autorizzarne l'esecuzione, semprechè essi non rechino pregiudizio all'ordinario e regolare funzionamento del magazzino e la spesa sia per intero sostenuta dal fornitore.

Siffatti lavori non possono essere eseguiti se non sotto la speciale sorveglianza del commissario od ufficiale ai riscontri.

CAPITOLO IV.

Classificazione e spedizione dei tabacchi.

Articolo 194.

Ultimato il campionamento, i campioni di ciascuna partita, ben condizionati e collocati in apposite casse suggellate, sono di regola ed a cura del magazzino spediti alla Direzione generale delle gabelle (Commissione centrale di perizia), oppure secondo le istruzioni della Direzione medesima, ogni qualvolta occorra, sono ritenuti a sua disposizione nel magazzino, quando per speciali circostanze debba ivi pure seguire la perizia del tabacco.

Articolo 195.

Il risultato della perizia è inscritto in debita sede nello stesso verbale di campionamento che dalla Direzione generale è rinviato al magazziniere, e questi in base alla classifica di perizia così comunica-

tagli, provvede immediatamente a far eseguire le relative scritturazioni prescritte dalle vigenti istruzioni di contabilità speciali pei magazzini.

Indi, presi in carico definitivo tutti i tabacchi accettati dell'amministrazione, fa procedere alla materiale loro separazione e successiva stivatura in magazzino, distintamente partita per partita e per tipo o classe.

Articolo 196.

La spedizione o distribuzione dei tabacchi alle manifatture nazionali è ordinata dalla Direzione generale, che di regola designa la specie, le quantità di ciascun tipo o classe da spedire, nonchè le partite dalle quali debbono essere prelevate. Se però mancasse quest'ultima indicazione, il magazziniere ed il commissario ai riscontri regolano di massima, le spedizioni delle botti e dei colli di ciascun tipo e classe secondo l'ordine d'introduzione nei magazzini.

Insieme alle botti o colli di tabacco sono sempre spediti i rispettivi campioni.

Articolo 197.

Prima della consegna all'incaricato dei trasporti le botti o colli sono condizionati secondo le prescrizioni vigenti per i generi di privativa e quindi pesati da un capo operaio coll'intervento di un ufficiale alle scritture.

Tanto il megazziniere quanto il commissario ai riscontri sono tenuti ad accertarsi con frequenti verificazioni che tutte queste operazioni siano regolarmente eseguite.

CAPITOLO V.

Riesportazione dei tabacchi rifiutati.

Articolo 198.

I tabacchi definitivamente rifiutati sia all'atto del campionamento, sia alle perizie, sono posti a disposizione dei rispettivi fornitori, che devono levarli dal magazzino e riesportarli dallo Stato a termini del relativo contratto e sotto l'osservanza delle prescrizioni doganali.

Articolo 199.

Al ritiro ed all'uscita di magazzino dei detti tabacchi rifiutati, devono assistere il commissario ai riscontri ed un ufficiale alle scritture; ed è loro fatto espresso obbligo di assicurarsi con tutti i mezzi che non avvengano sostituzioni, o scambi di colli rifiutati con quelli accettati.

Articolo 200.

Tutte le spese concernenti la riesportazione dei tabacchi rifiutati, come pure i diritti di magazzinaggio, se non sono levati ed esportati nel termine prefisso, stanno a carico del fornitore.

Nel pagamento di queste spese e diritti debbonsi osservare strettamente le modalità prescritte dai regolamenti per il servizio doganale, e dalle speciali istruzioni di contabilità per i magazzini di deposito dei tabacchi greggi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze: A. MAGLIANI.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SEGRETARIATO GENERALE

Atto di trasferimento di privativa industriale.

In virtù di atto privato sottoscritto in Pisa l'11 dicembre 1886 ed ivi registrato il 20 stesso mese al vol. 92, numero 3293, foglio 46, il signor Carlo Bancalari di Genova ha ceduto e trasferito alla Ditta fratelli Savorani di Pisa in persona del signor Ranieri Savorani, tutti i diritti a lui spettanti sulla privativa industriale: *Macchina per la fabbricazione dei lucignoli da candele*; conferitigli per la durata di anni cinque a decorrere dal 30 giugno 1886 con attestato 29 stesso mese, vol. XXXIX, n. 420.

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Firenze il dì 9 del mese di agosto 1887 e successivamente registrato presso l'ufficio speciale della proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti degli articoli 43 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, numero 3731.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1887.

Per il Direttore: E. BOLLATI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Dal signor Bosco Angelo fu Giuseppe è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta num. 88, rilasciatagli dall'Intendenza di Finanza di Cremona per la presentazione di un certificato del consolidato cinque per cento, n. 46701 della rendita di lire 1200 intestato a se medesimo con godimento dal 1° luglio 1887 ed annotato di vincolo per matrimonio militare della quale rendita il detto signor Bosco Angelo ha chiesto lo svincolo e tramutamento al portatore.

A termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale saranno liberamente consegnate al nominato Bosco Angelo fu Giuseppe i titoli di rendita emessi in seguito alla richiesta operazione senza la restituzione di ricevuta.

Roma, 20 agosto 1887.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia la interruzione del cavo Trinidad-Demerara.

I telegrammi per la Guiana inglese vengono inoltrati da Trinidad con piroscafi e velieri celeri.

Roma, 7 settembre 1887.

Avviso.

L'8 corrente, nella stazione di tramvia in Monticelli di Ongina, provincia di Piacenza, è stato attivato il servizio telegrafico pel Governo e pei privati con orario limitato.

Roma, li 9 settembre 1887.

CONCORSI

Consiglio scolastico provinciale di Terra di Bari

Tornata del giorno 26 agosto 1887

N. 16 dell'ordine del giorno

Oggetto della deliberazione:

Bari — Concorso a posti semi-gratuiti nel Convitto Nazionale

Presidenza del cav. DE CAMILLIS.

Visti i processi verbali degli esami di concorso pei 2 posti semigratuiti che erano rimasti vacanti nel Convitto Nazionale di Bari, dai quali risulta che nessuno fra i nove concorrenti meritò l'approvazione richiesta dal regolamento;

Vista la lettera del 18 agosto corrente, n. 499, con cui il presiderettore del sopra indicato Istituto, in vista del risultato negativo del concorso già espletato, e della vacanza sopravvenuta di altri due posti semi-gratuiti, propone sia bandito un nuovo concorso per tutti i quattro posti vacanti;

Atteso che nessuna ragione havvi per non secondare la proposta, che anzi si ritiene molto opportuna e ragionevole,

Il Consiglio provinciale scolastico

Delibera

Approvarsi gli atti relativi al concorso espletati per i posti semi-gratuiti nel Convitto Nazionale di Bari, proponendo che sia bandito un nuovo concorso pei quattro posti semi-gratuiti che sono rimasti vacanti.

Il Prefetto Presidente
DE CAMILLIS.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Sulla fede di telegrammi ricevuti da Londra i *Débats* annunziano prossime alla loro soluzione due questioni da lungo tempo pendenti tra la Francia e l'Inghilterra: la questione delle Nuove Ebridi e la questione della neutralizzazione del canale di Suez.

« La prima, scrive il foglio parigino, è semplice ed assai poco importante. La Francia si trova impegnata verso l'Inghilterra e questa verso la Francia a non annettersi le Nuove Ebridi. La Francia non ha pensato mai a contestare o a rinnegare tale impegno. È indubitato che, senza il consenso dell'Inghilterra noi non abbiamo il diritto di annetterci le Nuove Ebridi.

« Ma non è questa una ragione perchè noi vi lasciamo impunemente trucidare i nostri connazionali. Le misure che vi abbiamo adottate sono rigorosamente legittime. Sono misure di polizia e di protezione. La stessa Inghilterra non avrebbe pensato a darsene per intesa se non vi fosse stata stimolata, spinta e quasi costretta dalle sue colonie australiane presso alle quali il timore di vederci stabiliti su quegli isolotti senza valore è giunto quasi al grado di una monomania. Poichè esse annettono un così gran valore al nostro sgombero, noi possiamo senza inconveniente ritirare le nostre truppe, a condizione, beninteso, che sieno concertate tutte le precauzioni perchè la nostra partenza non sia il segnale di un eccidio, perchè i concittadini nostri ed i sudditi inglesi non rimangano senza difesa abbandonati alle rappressaglie ed alle violenze degli indigeni.

L'affare del canale di Suez è più complicato e delicato. In esso si trovano d'altronde interessate altre potenze oltre all'Inghilterra ed alla Francia. Ma esso ha già formato oggetto di lunghe trattative diplomatiche ed è permesso di ritenere che, se a Londra ed a Parigi si giunge a porsi d'accordo, il resto dell'Europa non solleverà difficoltà.

« La conferenza riunita nei primi mesi del 1885 si è separata senza aver potuto giungere a conchiusioni definitive.

« Ma essa ha prodotto almeno questo risultato di discriminare, di precisare le questioni litigiose, di ridurne il numero e di constatare anche che la quasi unanimità dei membri della conferenza ammetteva le stesse nostre soluzioni.

« Il principio medesimo della neutralità del canale, neutralità di nuova specie, la quale consiste nell'aprire e non nel chiudere il passo a tutte le marine da guerra, non è contestato da alcuno. Tutti hanno riconosciuto che bisognava vietare le operazioni di guerra nel canale stesso e in prossimità di esso e di inibire alle navi di prendervi truppe, munizioni e materiale da guerra.

« Soltanto l'organizzazione del controllo ha suscitato difficoltà. Noi chiedevamo e tutti gli altri delegati, ad eccezione dell'Inghilterra e dell'Italia, chiedevano con noi che i rappresentanti delle potenze al Cairo venissero costituiti in Commissione per sorvegliare la neutralità del canale. L'Inghilterra ammetteva l'intervento di questi rappresentanti, ma soltanto a titolo individuale; essa non voleva autorizzarli a formarsi in Commissione. L'Italia proponeva un mezzo termine: l'azione individuale in tempo di pace, l'azione collettiva in tempo di guerra.

« Non se ne fece più nulla. L'affare, per due anni, rimase a tal punto.

« Secondo le informazioni che ci giungono da Londra, l'Inghilterra ha terminato col consentire alla formazione della commissione, che sarà presieduta dal decano dei suoi membri e che si radunerà periodicamente.

« Una volta appianato questo punto, noi siamo convinti che le altre difficoltà secondarie saranno presto diminuite e che la commissione potrà presto riunirsi per consacrare un accordo definitivo.

« La notizia della conclusione di un tale accordo sarà accolta in Francia con sicura soddisfazione. Non già che la neutralizzazione del canale di Suez sia di per sè stessa e da sè sola un'importantissima faccenda.

« Il mar Rosso è un bacino del quale l'Inghilterra occupa l'uscita meridionale con Aden e Perim e che non diventerebbe affatto libero se non allora che le due estremità ne fossero egualmente neutralizzate. D'altronde, finchè durerà l'occupazione inglese dell'Egitto, la neutralità del canale non presenterà che un interesse teorico e si può anche chiedere se l'Inghilterra ne profitterà più di noi.

« Ma quest'occupazione non saprebbe durare indefinitamente e se noi ci rallegriamo di vedere approdare le trattative concernenti il canale, è precisamente perchè esse spianeranno la via ad altri negoziati che avranno per scopo di farla cessare. La neutralizzazione dell'Egitto, una neutralizzazione seria e leale sotto la sovranità del sultano è la conseguenza logica della neutralizzazione del canale. Se questa questione viene dalle due parti intavolata col sincero desiderio di definirla, se l'Inghilterra non si riprova a regolarla senza il nostro concorso e contro di noi, è possibile che si giunga ad intendersi. Allacciare le due specie di negoziati è inutile. Nulla impedisce di trattarne successivamente. Ma essi si connettono ed è a desiderare che si susseguano davvicino ».

Parlando della situazione attuale delle faccende bulgare, il *Temps* di Parigi constata che tutte le voci sparse sulla probabilità della partenza del principe Ferdinando sono destituite di fondamento, che il principe resta al suo posto, e che, anzi, secondo gli ultimi telegrammi, la sua situazione sarebbe, per più d'un rispetto, migliore

« Si annunzia, infatti, dice il *Temps*, che i negoziati relativi alla missione Ernroth sono totalmente falliti. L'accordo non si è potuto stringere fra le potenze, nonostante i passi fatti dalla Germania, e la Porta, la quale è ben risoluta di non agire se non dopo essersi assicurato l'appoggio unanime delle potenze firmatarie del trattato di Berlino, ha notificato questo scacco al suo ambasciatore a Pietroburgo in un dispaccio in cui esprime il desiderio di conoscere le vedute ulteriori dello czar sulla questione Il sultano è deciso di seguire nelle circostanze attuali la massima prudenza

« Secondo le informazioni che il *Times* riceve da Costantinopoli, fu deciso a Yildiz-Kiosk di attendere anzitutto i risultati dell'intervista che deve aver luogo tra breve fra il principe di Bismarck ed il conte Kalnoky. Il corrispondente inglese afferma, con molta verosimiglianza, che questi due uomini di Stato si occuperanno di tutti i particolari della faccenda bulgara, che delibereranno sui mezzi di impedire che il principato si dichiari indipendente, sulle soddisfazioni che possono accordarsi alla Russia in Oriente senza urtare gli interessi degli altri Stati e sulla procedura da seguirsi perchè la questione dei Balcani non venga riaperta immaturamente sotto una forma acuta. I ministri ottomani attenderanno che la Germania e l'Austria adottino una linea di condotta definita su questi punti diversi. Le trattative potranno allora ricominciare e la Turchia vi avrà guadagnato ciò che più desidera: del tempo.

« Tutto addimostra, infatti, che è questo il fine dei suoi desiderii e nulla prova che essa sia realmente disposta a riprendere, per conto proprio, l'idea di inviare un luogotenente a Sofia e di sostituire Goltz-pascià al generale Ernroth. Di fronte alle disposizioni manifestate dal nuovo governo bulgaro, questo funzionario turco non avrebbe maggiori probabilità di essere ricevuto nel principato che non ne avesse il delegato dello czar.

« Nessun pericolo imminente minaccia adunque, per ora, il principe Ferdinando i cui ministri sembrano consacrarsi attivamente all'ammi-

nistrazione interna del paese. I lavori della Commissione per l'allacciamento delle ferrovie serbe e bulgare furono ricominciati Un rappresentante dei *bondholder* turchi è arrivato a Sofia per trattare col governo per il riconoscimento ufficiale del debito della Rumelia orientale verso il Tesoro ottomano Queste questioni non saranno, è vero, risolte fino a tanto che l'amministrazione non avrà la possibilità di contrarre un prestito all'estero, cioè a dire fino a tanto che l'elezione del principe non sarà stata riconosciuta dalle potenze. Frattanto una perfetta calma sembra regnare nel principato, e se la tranquillità si manterrà anche dopo levato lo stato d'assedio, se agli emigrati non riesce qualche colpo di mano dalla Serbia e dalla Rumenia, lo *statu-quo* potrà prolungarsi ancora lungo tempo in Bulgaria, senza che si possa prevedere la soluzione della strana situazione di questo piccolo paese che sfida, da più anni, gli sforzi di tutta la diplomazia europea. »

Si telegrafa da Vienna, 7 settembre al *Journal des Débats* che il ministro presidente di Bulgaria, signor Stambuloff, ha dichiarato a parecchi consoli, in via privata, che il nuovo ministero deve essere considerato come un ministero di combattimento, e che il popolo bulgaro è deciso di resistere, le armi alla mano, fino agli estremi, ad ogni ingerenza straniera negli affari bulgari.

Il principe del Montenegro ha diretto al sultano un telegramma per esprimergli la sua riconoscenza per il felice scioglimento della questione della delimitazione delle frontiere turco-montenegrine. Questo lieto risultato è dovuto, ad avviso del principe Nicola, unicamente all'iniziativa ed alla benevolenza del sultano.

Il principe conchiude assicurando il sultano che questo risultato stringerà vieppiù i vincoli di franca amicizia che uniscono i due paesi ed i loro sovrani.

A Swansea ebbe luogo di questi giorni l'assemblea annuale delle *Trade's Unions* dell'Inghilterra. È noto che queste associazioni operaie si astengono di solito scrupolosamente di occuparsi di questioni politiche e di controversie socialiste, per dedicarsi unicamente al miglioramento delle classi dei lavoratori. Una derogazione da questa linea di condotta eccitò la più viva attenzione in Inghilterra, epperò la stampa di Londra si è commossa di una risoluzione che l'assemblea ha creduto dover votare, nella sua prima seduta, a proposito degli affari d'Irlanda.

Su proposta del signor Smyth, delegato di Londra, le *Trade's Unions* hanno protestato, con 52 voti contro 49, contro la recente decisione del governo, di vietare il *meeting* della Lega nazionale irlandese ad Ennis La maggioranza dell'assemblea ravvisa in questo fatto un'offesa alla libertà di riunione e di associazione, offesa che sembra minacciare gli interessi istessi degli operai. Dichiarandosi contro le conseguenze ultime della politica irlandese del gabinetto conservatore, le *Trade's Unions*, dice il *Temps*, hanno manifestato il malcontento che questa politica suscita nelle classi popolari in Inghilterra e conviene notare che queste ultime, in virtù della nuova legge elettorale, sono destinate ad esercitare un'influenza sempre crescente sulla composizione della Camera e l'equilibrio dei partiti.

Una commissione speciale incaricata di organizzare a Filadelfia delle feste per celebrare il centesimo anniversario della Costituzione degli Stati Uniti ha diretto al signor Gladstone un invito pregandolo di venire ad assistere a quelle feste.

Il signor Gladstone ha risposto che, nonostante tutta la simpatia che professa per il popolo americano e la stima che gli ispira la costituzione degli Stati Uniti, si vede obbligato di non tenere l'invito di venire a Filadelfia, tanto in causa della sua tarda età, che a motivo delle quistioni gravi che gli impediscono di assentarsi dal suo paese.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MILANO, 11. — Stamane, alle ore 6, 5 proveniente da Monza giunse S. M. il Re, ossequiato alla stazione dalle autorità. S. M. ripartì alle 6, 10 per Parma.

PARMA, 11. — S. M. il Re è giunto alle ore 9 ant. accompagnato dai suoi aiutanti di campo. La stazione era gremita di gente. Vi erano le autorità, le rappresentanze della città, della provincia e della regione, e trenta associazioni con venti bandiere e tre musiche.

S. M., accolta con lungo applauso, percorse il corso Garibaldi imbandierato. Dai balconi addobbati e popolati e dalla folla accalcata nelle vie partivano entusiastiche acclamazioni. Bande sparse sul passaggio del corteo intuonavano la Marcia reale.

Il Re, passando per l'Arco della Pilotta, si recò al concorso agrario.

Mentre il Re incominciava la visita delle sale, un'immensa folla, entrata a pagamento, ruppe il seguito di S. M. circondandola e seguendola.

La partenza del Re fu salutata con immensa acclamazione.

PARMA, 11. — S. M. il Re, dopo una visita di quattro ore al Concorso agrario, si è recato, fra le acclamazioni della popolazione, al palazzo della Prefettura, per i quartieri popolari e le vie Lamarmora, Cavour e Macedonio Melloni, che erano imbandierate.

PARMA, 11. — Il Re ha ricevuto, alle ore 3 pom., nel palazzo della Prefettura le autorità ed il vescovo.

Alle ore 4 1[2 una folla immensa si è accalcata dinanzi al palazzo della Prefettura, acclamando entusiasticamente il Re.

S. M. si è presentata più volte al balcone a ringraziare.

Il Re si è recato alle ore 5 pom., a visitare l'Esposizione scientifica industriale, dove S. M. è attesa, oltre che dalle autorità, da ottocento signore.

Immense acclamazioni al Re.

S. M. si è quindi recata a visitare l'Ospedale civile, parlando con vari ammalati, ed è stata sì nell'andata che nel ritorno incessantemente acclamata.

Fu improvvisata stasera una bella illuminazione della città.

Il Re partì alle ore 7 112 pomeridiane. Al suo arrivo alla stazione la trovò invasa da immensa folla che lo acclamava ripetutamente.

S M. dichiarò che le accoglienze ricevute a Parma sono indimenticabili, e si mostrò soddisfattissima delle Esposizioni.

Oggi fu chiusa l'Esposizione dei bovini ed equini al Concorso agrario.

MILANO, 11. — Il Re è giunto da Parma stasera alle ore 10 e 15 minuti e fu ossequiata alla stazione dalle autorità.

Sua Maestà è quindi ripartita subito per Monza.

LONDRA, 10. — Camera dei comuni — In occasione della seconda lettura della legge di finanze, Sexton chiama l'attenzione della Camera sugli avvenimenti di Mitchelstown e tiene il governo responsabile del sangue versato.

Il segretario di Stato per l'Irlanda, Balfour, risponde che la polizia era in istato di difesa ed ebbe 29 feriti, di cui 8 gravemente. Dichiara che la responsabilità spetta agli agitatori irlandesi.

Edward Reed insiste che l'informazione ricevuta dal governo deve accogliersi con benefizio d'inventario, poichè emana dalla polizia. Dichiara che il popolo inglese domanda la libertà di riunione, e non rimarrà tranquillo se il governo continuerà una politica che sopprime il diritto di riunione pubblica in Irlanda.

Dopo due ore di discussione, la legge di finanze è approvata in seconda lettura con 82 voti contro 25.

BERLINO 10. — Ristow pascià, aiutante di campo del sultano, è qui arrivato per assistere alle grandi manovre.

CSAKATHURN, 10. — L'imperatore è partito stasera per Kaschau onde assistere alla continuazione delle manovre.

BILBAO, 11. — La regina-reggente è arrivata iersera. Il porto era gremito di navi pavesate. Erano stati eretti archi di trionfo sulle strade che vi sboccano. La città era illuminata.

L'accoglienza fatta a S. M. dalla popolazione fu entusiastica.

BERLINO, 11. — È prossimo il ritorno a Roma di Schlözer, il cui congedo è spirato.

La *National Zeitung* dichiara infondata la voce che egli avesse una missione speciale. I negoziati attuali fra il Vaticano e la Prussia non si riferiscono che all'esecuzione delle nuove leggi ecclesiastiche.

SPEZIA, 11. — Oggi si è sciolto il decimo Congresso dei Comizi agrari.

Parlarono applauditi il prefetto, il sindaco ed il presidente.

Fu proclamata Pontremoli a sede dell'undecimo Congresso.

VARNA, 11. — Si ha da Costantinopoli, 10 corrente:

« La risposta del principe di Bismarck alla proposta di mediazione giunse giovedì colla posta, il che malcontentò la Porta che considerava la questione come abbastanza importante per meritare le spese telegrafiche.

« Ecco il sunto della risposta:

« Se la Porta indirizzava simultaneamente la proposta russa all'Inghilterra, all'Austria-Ungheria ed all'Italia, e se la Russia, come iniziatrice di tale proposta, la comunicava ufficialmente alle stesse potenze, ovvero se la Porta si appropriava la proposta, la Germania sarebbe allora disposta ad accettarla ed a raccomandarla.

« La risposta non soddisfece la Porta che ne attendeva una più seria.

« Si disse che la Porta seguirebbe il consiglio del principe di Bismarck, ma non vi è finora nulla di positivo in proposito.

« I circoli diplomatici considerano la risposta tedesca come una *fin de non recevoir*. L'attitudine del cancelliere tedesco sarebbe cagionata dalle dichiarazioni categoriche del conte Kalnoky allorchè fu scandagliato, nonchè dallo scacco dei tentativi fatti per stabilire un convegno fra l'Imperatore Guglielmo e lo Czar.

« Mise il colmo alle perplessità della Porta il fatto che il Granvisir avendo scandagliato recentemente Vulkovitch sull'attitudine eventuale dei Bulgari, egli rinnovò la dichiarazione che i Bulgari si opporrebbero ad ogni sistemazione ledente la loro indipendenza e libertà, anche se alla sistemazione aderissero tutte le potenze, compresa la Turchia.

« Per far fronte, momentaneamente, alla penuria del Tesoro, la Porta decise di ritenere un mese di stipendio a tutti i funzionari dell'impero ed agli ambasciatori. Il sultano, dando l'esempio, abbandonò sei settimane della sua lista civile. »

NOTIZIE VARIE

Roma. — *Esposizione internazionale ornitologica e cinegetica.* — Nella primavera del 1888, nella nostra città, avrà luogo una Esposizione internazionale di uccelli da cortile e da colombaia, di conigli, di animali selvatici allevati per le riserve di caccia, di macchine ed utensili di avicoltura, di cani e di strumenti ed attrezzi da caccia consentiti dalle leggi, promossa dal Comizio agrario di Roma con il concorso del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Questa Esposizione, di cui il Comizio agrario pubblicherà fra breve il programma definitivo, l'elenco dei premi, le norme ed il regolamento, comprenderà sette divisioni, che sono:

Divisione I. — Uccelli riproduttori da cortile e da colombaia, razze italiane e razze estere.

Divisione II. — Uccelli da cortile e da colombaia ingrassati, vivi e morti.

Divisione III. — Macchine ed attrezzi per l'allevamento. Modelli di colombaie. Libri e giornali di avicoltura.

Divisione IV. — Conigli.

Divisione V. — Animali selvatici allevati per le riserve di caccia, mediante speciali cure.

Divisione VI. — Cani per caccia (col fucile).

Divisione VII. — (Fuori concorso). Strumenti ed attrezzi da caccia consentiti dalle leggi.

Canale di Suez. — Il movimento del traffico nel Canale ed i relativi introiti nel decorso mese di agosto, in confronto dei risultati avuti nello stesso mese del 1886, sono rappresentati dalle cifre seguenti:

Agosto 1887 navi 242 fr. 4,430,000
» 1886 » 243 » 4,360,000

Riepilogando il movimento e gl'introiti dei primi sette mesi dell'esercizio corrente, si hanno i risultati seguenti:

	1887		1886	
	navi	franchi	navi	franchi
Gennaio	246	4,570,000	275	4,870,000
Febbraio. . . .	229	4,250,000	244	4,440,000
Marzo	301	5,370,000	280	5,120,000
Aprile	280	5,000,000	318	5,630,000
Maggio	303	5,500,000	268	4,770,000
Giugno	245	4,480,000	276	4,940,000
Luglio	275	5,100,000	254	4,590,000
Agosto	242	4,430,000	243	4,360,000
Totale	2121	38,700,000	2158	38,720,000

Il lago di Limbi. — Annuncia il Bollettino della R. Società geografica di Londra, che da un dispaccio del signor Hawes, console inglese nella regione del Niassa, risulta come un nuovo lago sia stato scoperto al Sud-Est del lago Shirwa o Kilwa. Ecco la descrizione che ne fa il console:

« Il lago Limbi è un ristretto filone d'acqua, che si riversa nel lago Shirwa, nella sua estremità meridionale. La posizione non venne ancora segnata su nessuna delle carte dell'Africa Centrale, ma sembra che il signor Last avesse già osservato il nuovo lago nell'agosto dello scorso anno, durante il suo viaggio ai Monti Namuli. Il lago abbonda di uccelli e contiene numerosi ippopotami. L'acqua è fangosa ed appena potabile; del resto, in quelle regioni non si trova altra acqua che un liquido spesso ed incoloro che proviene dagli stagni scavati nel suolo argilloso. »

Telegrammi meteorici dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 10 settembre 1887.

Depressione (750) Shetland. Depressione secondaria (762). Alte pressioni Russia Nord (768): Francia Austria (765). Barometro Svizzera 765, alta e media Italia 763, Sicilia 764.

Ieri temporali con pioggie Italia superiore. Stamane coperto eccetto Italia inferiore continentale. Venti meridionali nel Sud. Temperatura abbassata nel Nord.

Probabilità:

Venti meridionali deboli, eccetto estremo Nord. Cielo vario con qualche pioggia.

Roma, 11 settembre 1887.

Depressioni Norvegia (745), Mar Nero (757), depressione secondaria (760) Golfo di Genova. Alte pressioni Golfo Biscaglia (765). Barometro Svizzera 763, Adriatico 760, Sardegna Sicilia 761.

Ieri pioggie media Italia. Stamane sereno Nord-ovest, nuvoloso altrove, con venti deboli. Temperatura abbassata.

Probabilità:

Venti deboli 4° quadrante. Qualche pioggia specialmente al Sud.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 10 SETTEMBRE 1887

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì = 762,3

Termometro centigrado . { Massimo = 30,9; Minimo = 22,1

Umidità media del giorno . { Relativa = 65; Assoluta = 46,91

Vento dominante: SW moderato.
Stato del cielo: 3/4 coperto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 11 SETTEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 759,7

Termometro centigrado . { Massimo = 27,6; Minimo = 21,1

Umidità media del giorno . { Relativa = 59; Assoluta = 12,27

Vento dominante: N. NW debole.
Stato del cielo: 3/4 coperto.
Pioggia: 5mm 4.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 10 settembre.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	25,0	16,5
Domodossola	sereno	—	21,4	12,3
Milano	1/4 coperto	—	21,0	14,2
Verona	coperto	—	26,9	18,6
Venezia	1/4 coperto	calmo	26,5	19,7
Torino	1/4 coperto	—	23,4	15,2
Alessandria	3/4 coperto	—	22,1	16,7
Parma	coperto	—	23,8	17,4
Modena	coperto	—	25,5	18,7
Genova	1/4 coperto	calmo	24,7	20,1
Forlì	3/4 coperto	—	26,2	20,6
Pesaro	coperto	legg. mosso	27,7	19,9
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	26,4	19,2
Firenze	3/4 coperto	—	30,0	18,8
Urbino	coperto	—	28,9	16,3
Ancona	coperto	agitato	30,0	22,4
Livorno	1/2 coperto	calmo	27,8	19,9
Perugia	piovoso	—	30,5	19,6
Camerino	piovoso	—	30,0	19,5
Portoferraio	coperto	calmo	29,0	23,0
Chieti	coperto	—	30,0	17,8
Aquila	1/2 coperto	—	31,3	18,8
Roma	sereno	—	33,7	22,1
Agnone	3/4 coperto	—	31,7	18,7
Foggia	1/4 coperto	—	35,8	20,0
Bari	1/2 coperto	calmo	28,8	22,0
Napoli	sereno	calmo	30,6	22,4
Portotorres	coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	30,0	19,5
Lecce	1/4 coperto	—	32,4	21,0
Cosenza	1/4 coperto	—	33,6	18,0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	29,5	22,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	3/4 coperto	mosso	29,0	23,4
Palermo	nebbioso	calmo	33,0	18,4
Catania	1/2 coperto	calmo	31,0	24,0
Caltanissetta	3/4 coperto	—	31,0	18,7
Porto Empedocle	3/4 coperto	calmo	28,2	21,6
Siracusa	1/2 coperto	calmo	32,2	22,5

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 11 settembre.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/2 coperto	—	24,5	15,0
Domodossola	sereno	—	23,0	12,3
Milano	sereno	—	25,5	15,8
Verona	3/4 coperto	—	26,5	18,7
Venezia	1/2 coperto	calmo	25,0	17,3
Torino	sereno	—	25,3	15,6
Alessandria	sereno	—	25,1	13,9
Parma	1/2 coperto	—	25,0	16,7
Modena	1/2 coperto	—	26,4	16,5
Genova	1/2 coperto	calmo	25,3	20,0
Forlì	3/4 coperto	—	27,8	19,5
Pesaro	coperto	calmo	27,8	18,3
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	26,7	19,2
Firenze	1/4 coperto	—	28,2	—
Urbino	coperto	—	27,6	16,6
Ancona	coperto	calmo	25,5	22,1
Livorno	3/4 coperto	calmo	27,0	17,5
Perugia	piovoso	—	27,0	17,1
Camerino	piovoso	—	25,9	16,9
Portoferraio	piovoso	legg. mosso	29,0	21,5
Chieti	piovoso	—	27,3	17,5
Aquila	coperto	—	28,0	16,9
Roma	coperto	—	30,9	21,1
Agnone	3/4 coperto	—	28,0	15,2
Foggia	coperto	—	34,0	21,4
Bari	coperto	calmo	30,4	21,9
Napoli	piovoso	calmo	28,0	22,0
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	27,5	18,8
Lecce	3/4 coperto	—	33,1	21,5
Cosenza	3/4 coperto	—	33,8	20,4
Cagliari	3/4 coperto	mosso	33,0	23,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	29,3	23,5
Palermo	coperto	calmo	34,8	22,5
Catania	coperto	calmo	32,0	25,2
Caltanissetta	coperto	—	32,0	20,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	31,2	18,6
Siracusa	coperto	calmo	32,5	23,5

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 10 settembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 10	99 10	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	482 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	622 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2160 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	887 »
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	575 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	282 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1022 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	520 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	265 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	111 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	318 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	377 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	—	»	»	346 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0[0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	317 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	504 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	316 1/2
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 77 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
4 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 30
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 29 Agosto
Prezzi di Compensazione } 29 Agosto
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0[0 1ª grida 99 17 1/2, fine corr.
Az. Banca Romana 1303, 1302, 1300, fine corr.
Az. Banca Generale 702 1/4, 702, 701 1/2, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 760, 761, 763, 764, 765, 770, 772, 778, 781, fine corr.
Az. Soc. di Credito Meridionale 596, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illuminazione a Gas 1982, 1980, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2235, 2238, 2245, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1252, 1251, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 9 settembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 99 040.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 870.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 63 895.

V. TROCCHI, *presidente*.

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAZ

SOCIETÀ ANONIMA — Capitale versato L. 3,500,000
TORINO-PAVIA-BERGAMO

SEDE SOCIALE: TORINO — *Piazza San Carlo, 5.*

A senso di deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione ed a termini dell'articolo 8 dello statuto sociale, si prevengono i signori azionisti della Società Italiana per il Gaz che è convocata l'assemblea generale straordinaria per il giorno 5 ottobre p. v., alle ore una pomeridiana negli uffici della Società stessa in Torino, piazza San Carlo, n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta del Consiglio per disinteressare la Società, dall'impresa dell'illuminazione elettrica.

Il deposito delle azioni non nominative prescritto dall'articolo 7 dello statuto sociale, onde ottenere il biglietto d'ingresso nella sala dell'adunanza, dovrà essere effettuato presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano in Torino, via Ospedale, n. 24, non più tardi delle ore 4 pomeridiane del giorno precedente all'assemblea.

Torino, 7 settembre 1887

1165 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA AUSILIARE
di strade ferrate, tramvie e lavori pubblici

Sede in TORINO — *Capitale versato lire 1,000,000.*

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 30 settembre 1887, all'una pomeridiana, nell'ufficio della Direzione, corso Vittorio Emanuele II, n. 67.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Votazione del bilancio e determinazione del dividendo.
3. Nomina di tre amministratori.
4. Nomina di tre sindaci e supplenti.

Qualora la prima seduta non riuscisse valida per insufficienza di numero degli intervenuti, avrà luogo l'assemblea di seconda convocazione nel giorno 29 ottobre, alla stessa ora e nello stesso locale.

In questa adunanza le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti ed il capitale rappresentato.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto almeno *5 giorni* prima di quello stabilito per la adunanza, o a Torino presso la Cassa sociale, o a Bruxelles presso i signori Delloye e Comp. 1162

Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech
in Savona

Avviso di convocazione ordinaria dell'assemblea generale degli azionisti

Per il giorno 30 settembre p. v., alle ore 9 antimeridiane, nel locale della sede sociale in Savona, sono convocati gli azionisti della Società in assemblea generale ordinaria col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio del 2° esercizio e fissazione del dividendo;
4. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione a senso del nuovo statuto;
5. Nomina dei sindaci e fissazione delle loro retribuzioni per il 3° esercizio.

Il bilancio e la relazione dei sindaci sono depositati per copia negli uffici della Società in Savona a disposizione dei soci (Art. 179 Codice di comm.)

All'assemblea generale hanno diritto di prender parte tutti gli azionisti che siano possessori almeno di n. 10 azioni.

Per essere ammessi all'assemblea si devono depositare almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, presso lo Stabilimento sociale o presso la Ditta bancaria Ponzone e Astengo in Savona - o presso la Rappresentanza sociale in Torino, via Assietta, 9 - oppure presso la Banca Subalpina e di Milano in Torino, le azioni che danno diritto all'intervento.

L'azionista avente diritto di far parte dell'assemblea può farvisi rappresentare con mandato espresso sul biglietto d'ammissione da altro azionista.

Savona, li 10 settembre 1887.

Pel Consiglio d'amministrazione

1171 Il Presidente: A. PONZONE.

Intendenza di Finanza di Girgenti

Avviso d'Asta.

Dovendosi provvedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei Comuni sotto indicati, a danno e rischio del decatuto appaltatore Carmelo Gatto, ed essendo andata deserta l'asta tenuta nel giorno 29 agosto 1887;

Si rende pubblicamente noto quanto segue:

1° L'appalto avrà effetto dal 1° novembre 1887 qualora nel procedimento di asta non vi fossero state offerte di miglioria; oppure dal 1° dicembre 1887 qualora ve ne fossero.

2° Il canone d'appalto annuo e complessivo per tutti i Comuni sotto indicati è di L. 26,325 (ventiseimilatrecentoventicinque).

3° Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza nei modi stabiliti dal Regolamento generale sulla Contabilità dello Stato, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074, coi termini dal Ministero stati abbreviati a otto giorni, giusta la facoltà conferita con la sua nota del giorno 31 agosto 1887, N. 123456-4275; aprendo l'asta all'ora 1 pom. del giorno 26 settembre 1887.

4. Chiunque intenda concorrervi dovrà presentare la prova d'aver depositato a garanzia della offerta nella Tesoreria provinciale la somma di lire 4387,50 corrispondente al sesto del canone annuo, sulla base del quale viene bandito l'incanto.

5. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6° Presso quest'Intendenza sono ostensibili i capitoli d'oneri che debbono formare legge del contratto d'appalto.

È pure ostensibile l'elenco dei Comuni chiusi di terza e quarta classe, non che dei Comuni del Circondario che isolatamente od in consorzio si trovano abbonati col Governo, con la indicazione del canone annuo di abbonamento pattuito, e ciò per gli effetti dell'art. 28 del capitolato d'oneri.

7° Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso scadendo col giorno 4 ottobre 1887 all'ora 1 pom. il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'art. 95 del Regolamento di Contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili a termini dell'art. 96 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi.

8° Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo dell'appalto, il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto a norma dell'art. 5 del capitolato d'oneri.

9° La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, salvi gli effetti dell'art. 110 del precitato regolamento.

10° Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei singoli Comuni interessati, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Provincia e nelle altre città principali del Regno.

COMUNI DA APPALTARSI

Comitini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Grotte, Castrofilippo, Lampedusa, Raffadali, S. Angelo Muxaro, Siculiana, Realmonte, tutti Comuni aperti.

Dall'Intendenza di Finanza di Girgenti, li 7 settembre 1887.

1167 L'Intendente: BONFORTI.

BANCA POPOLARE COOPERATIVA ANONIMA DI NOVARA
con Succursali in Borgomanero, Borgosesia, Domodossola, Oleggio, Omegna e Varallo

Capitale al 31 agosto 1887	L.	*1,480,750 »*
Fondo di riserva al 31 agosto 1887 .	»	*431,686 15*
Totale . .	L.	*1,912,436 15*

AVVISO.

In seguito alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione, a termini degli articoli 14 e 18 dello statuto sociale, sono dealbati dal numero dei soci di questa Banca, perchè ebbero od hanno effetti in sofferenza o perchè hanno provocato contro di loro atti giuridici, i seguenti signori:

Annovazzi Napoleone, Antonelli Costanzo, Conelli Luigi, Deblasi Giuseppe, Della Torre Marco, Devecchi Gaudenzio, Devecchi Gioachino, Godio Giovanni, Rizzio Damaso, Salza Giacomo e Don Giacomo, Salza-Dondeynaz Emilia, e Porta Gaspare.

In conseguenza di che, trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le azioni intestate al nome dei suddetti signori saranno alienate a termine dell'art. 168 del Codice di commercio, ed il ricavo verrà imputato in conto della debitura dei medesimi verso la Banca.

Novara, 9 settembre 1887.

Banca Popolare di Novara
Il Direttore: Avv. BARDEAUX.

1169

MUNICIPIO DI PIAZZA ARMERINA

Avviso.

Martedì 27 andante mese, alle ore 12 meridiane, nella sala principale di questo palazzo di Città, innanzi il signor sindaco, o di chi per esso, si procederà al pubblico incanto, col metodo delle candelette e con le forme segnate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'appalto dei lavori e delle provviste bisognevoli alla costruzione del secondo tratto della strada obbligatoria Piazza Mazzarino, della lunghezza di metri 2677 90 a partire dal punto denominato *Indirizzo* sino al torrente *Paratori*, in base alla somma d'estimo di lire 88,746 16, sotto la stretta osservanza dei patti risultanti dal progetto di arte redatto dall'ingegnere di sezione cav. Edoardo Messore, approvato dall'ill.mo signor prefetto della provincia di Caltanissetta con decreto del 10 agosto ora scaduto, dai documenti alligati al progetto stesso, dal capitolato generale d'appalto e dal quaderno d'oneri speciali stabilito con deliberazione municipale del 5 andante mese, esecutoriata dalla Regia Sottoprefettura.

Condizioni principali:

Gli offerenti per essere ammessi all'incanto dovranno depositare, in effettivo, la somma di lire 2500 in garanzia dell'offerta e delle spese pel contratto.

Le offerte non potranno essere fatte per una somma maggiore di quella di base.

La prima offerta però non potrà contenere ribasso maggiore dell'uno per cento.

L'appaltatore sarà tenuto anticipare un decimo dei lavori appaltati che sarà dedotto dal primo scandaglio netto del ribasso d'asta, e trattenuto nella cassa comunale sino alla consegna finale e collaudo dei lavori.

L'impresario dovrà eleggere il suo domicilio legale in questa città per gli effetti del contratto d'appalto.

I termini per l'aggiudicazione e pel ribasso non inferiore al ventesimo della somma di deliberamento saranno di giorni quindici a datare dai relativi avvisi.

Le spese per l'aggiudicazione e pel contratto d'appalto saranno a carico dell'appaltatore.

I progetti generali, i capitoli generali e speciali e tutti i documenti alligati ai progetti suddetti trovansi ostensibili in questa segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Piazza Armerina, 9 settembre 1887.

1173 Il Segretario comunale capo: BOSCARINI.

P. G. N. 65263. **S. P. Q. R.**

Avviso d'Asta.

Vendita d'aree fabbricabili all'Esquilino.

Il comune di Roma pone in vendita le seguenti aree fabbricabili, situate nel quartiere Esquilino:

a) area di figura rettangolare nell'isolato XXXVI con fronte di circa metri lineari 44 sulla via Alfieri e di metri lineari 35 sulla via Ariosto, della superficie di circa m. q. 1500. Prezzo d'incanto L. 75 a metro quadrato.

b) Area di figura rettangolare nell'isolato suddetto, con fronte di circa metri lineari 44 sulla via Galilei e di metri lineari 35 sulla via Ariosto, della superficie di circa m. q. 1500. Prezzo d'incanto L. 75 a metro quadrato.

c) Area nell'isolato suddetto, compresa fra il lotto *a* ed il lotto *b* con unica fronte di metri metri lineari 14 sulla via Ariosto, della superficie di circa m. q. 1500 Prezzo d'incanto L. 55 per metro quadrato.

d) Area nell'isolato XXVII con fronte di metri lineari 30 sulla via Galilei e di metri lineari 35 sulla via Emanuele Filiberto, della superficie approssimativa di m. q. 1000. Prezzo d'incanto L. 85 a metro quadrato.

E) Area nello stesso isolato XXVII, di forma quasi quadrata, con fronte di circa metri lineari 32 sulla via Petrarca e di metri lineari 35 sulla via Emanuele Filiberto, della superficie approssimativa di m. q. 1100. Prezzo di incanto lire 85 a metro quadrato.

F) Area nel suddetto isolato, frapposta al lotto D ed E, con unica fronte di circa metri lineari 35 sulla via Emanuele Filiberto. Quest'area ha una profondità di circa metri 30 ed una superficie di circa m. q. 1000, Prezzo di incanto lire 75 a metro quadrato.

G) Area nell'isolato XVII, di figura rettangolare, con fronte di metri lineari 58 sul viale Manzoni e di metri lineari 40 sulla via Conte Verde, della superficie approssimativa di m. q. 2300. Prezzo d'incanto lire 90 a metro quadrato.

H) Area di figura rettangolare, nello stesso isolato XVII, con fronte di metri lineari 40 sulla via Conte Verde e di metri lineari 48 circa sulla via Bixio, della superficie di circa m. q. 1900. Prezzo d'incanto lire 75 a metro quadrato.

I) Area di figura trapezia nello stesso isolato XVII, con fronte di metri 48 circa sulla via Bixio e di circa metri lineari 40 sulla via Principe Eugenio, della superficie di circa m. q. 2000. Prezzo d'incanto lire 70 a metro quadrato.

L) Area di figura trapezia nel suddetto isolato, con fronte di circa metri lineari 40 sulla via Conte Verde e di metri lineari 58 sul viale Manzoni, della superficie di circa metri quadrati 2000. Prezzo d'incanto lire 85 a metro quadrato.

La vendita suddetta, avrà luogo lunedì 26 settembre corrente in Campidoglio, innanzi all'onorevole signor sindaco, od a chi per esso, e si effettuerà in separati lotti per asta pubblica, col metodo dell'accensione di candela a forma del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le norme da osservarsi sono le seguenti:

1. Per essere ammessi all'asta si dovrà esibire la fede dell'eseguito deposito nella Cassa comunale nella somma pari al decimo del prezzo d'incanto del lotto a cui si vuol concorrere, ossia lire 11.250 per il lotto A, lire 11,250 per il lotto B, lire 8250 per il lotto C, lire 8500 per il lotto D, lire 9350 per il lotto E, lire 7500 per il lotto F, lire 20,700 per il lotto G, lire 14,250 per il lotto H, lire 14,000 per il lotto I e lire 17.000 per il lotto L.

2. Le offerte d'aumento non potranno essere inferiori a lira una per ogni metro quadrato.

3. Le misure superficiali delle aree sono approssimative.

Per conseguenza base dell'incanto è il prezzo elementare del metro quadrato da applicarsi a quell'esatto numero di metri quadrati che risulterà dalla misurazione effettiva, da eseguirsi in contraddittorio del compratore.

4. La vendita si fa con tutti i diritti e tutte le servitù che potessero esistere, riservandosi il comune la proprietà degli oggetti pregevoli per archeologia, storia, arte o valore che si rinvenissero negli sterri per le fondazioni.

5. I deliberatari dovranno pagare il prezzo di aggiudicazione in due rate:

La prima all'atto della stipulazione del contratto, nella somma di lire 70,000 per il lotto A, lire 70.000 per il lotto B, lire 50,000 per il lotto C, lire 55,000 per il lotto D, lire 60,000 per il lotto E, lire 50,000 per il lotto F, lire 130.000 per il lotto G, lire 90,000 per il lotto H, lire 90,000 per il lotto I e lire 100,000 per il lotto L.

La seconda rata uguale alla parte residuale del prezzo d'aggiudicazione, sarà pagata dopo un anno dalla data del contratto medesimo.

6. A garanzia della rata non pagata degli interessi 5 per cento e della tassa di ricchezza mobile, verrà presa ipoteca sull'area venduta, aumentandone d'un decimo l'importo per le eventuali spese in caso di lite.

7. I deliberatari dovranno inoltre depositare L. 7000 per il lotto A, L. 7000 per il lotto B, L. 5000 per il lotto C, L. 5500 per il lotto D, L. 6000 per il lotto E, L. 4500 per il lotto F, L. 13,000 per il lotto G, L. 8000 per il lotto H, L. 8000 per il lotto I e L. 9500 per il lotto L, importo approssimativo delle spese, comprese quelle d'asta, le quali saranno ad intero loro carico.

8. Fino alle ore 11 antimeridiane di Giovedì 13 Ottobre p. f. potranno essere presentate all'on. sig. Sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie d'aumento, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, verrà redatto verbale d'aggiudicazione vigesimale.

9. I contratti dovranno essere stipulati entro otto giorni da quello in cui verrà fatto invito, sotto pena di decadenza, nel caso che i deliberatari non si rendessero agli inviti stessi, nonchè dalla perdita del deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a nuovi atti d'asta a tutto loro carico, rischio e responsabilità.

I capitolati da servire di base alle vendite sono visibili in questa Segreteria generale, dalle 10 ant. alle 2 pom. di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio il 10 Settembre 1887.

1160 Il Segretario Generale: A. VALLE.

Ufficio Amministrativo della Provincia di Novara

Avviso d'Asta.

Si notifica che si procederà in questo ufficio ad un'ora pom. del giorno 27 del corrente mese di settembre, avanti il signor Prefetto della Provincia all'appalto delle opere e provviste per la manutenzione novennale che avrà principio col 1° gennaio 1888 dei tronchi delle strade provinciali Biella-Torino e Vercelli-Ivrea compresi tra la città di Biella e l'abitato di Cavaglià e da ivi al limite del circondario di Biella con quello d'Ivrea.

L'asta sarà tenuta col sistema dei partiti segreti e la provvisoria aggiudicazione seguirà a favore di chi offrirà un maggior ribasso in ragione di un tanto per cento, sulla somma annua soggetta a ribasso d'asta rilevante a L. 9580,00.

Il termine per la scadenza dei fatali, è fissato al suonare delle ore 11 ant. del giorno 11 dell'entrante mese di ottobre, all'orologio della torre del palazzo provinciale.

Gli aspiranti all'asta dovranno effettuare il deposito di L. 1080,00 e presentare i prescritti certificati di moralità e di idoneità.

L'aggiudicatario dovrà inoltre depositare presso il sottoscritto segretario capo L. 2000 per le spese d'asta e di contratto.

Il capitolato che regola questo appalto à visibile in questo ufficio.

Novara 9 settembre 1887.

1151 Il Segretario capo provinciale: TORRICELLI-BELLINI.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

MUNICIPIO DI TOSCANELLA

Avviso d'Asta

in seguito dell'autorizzazione dell'ill.mo signor R. prefetto della provincia con nota 25 agosto 1887, n. 32221.

Si rende pubblicamente noto che alle ore undici antimeridiane del giorno ventiquattro di settembre corrente, nella prima sala della residenza comunale di Toscanella, avanti il sottoscritto sindaco, o chi ne farà le veci, si procederà ai pubblici incanti mediante l'estinzione della candela vergine e colle formalità portate dal regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato per lo

Appalto dei lavori di costruzione del 1° tronco della strada consorziale obbligatoria Toscanella-Canino, che dal confine territoriale di Toscanella arriva al confine territoriale di Tessenano, della lunghezza di chilometri 6 839, per la prevista spesa di lire 55,209 74.

1. L'asta sarà aperta sulla preventiva somma di lire 55,209 74, e ciascuna offerta di ribasso non potrà essere minore di lire cinque per cento.

2. Le spese tutte d'appalto dovranno essere compiute nel termine di anni uno dalla data della consegna.

3. Gli aspiranti per essere ammessi alla gara dovranno giustificare la propria moralità ed idoneità mediante certificati rilasciati, in data non anteriori a tre mesi, legalmente vidimati, dal Sindaco del comune ove hanno domicilio o dall'ufficio del Genio Civile.

4. Dovranno depositare presso la Tesoreria comunale la somma di lire 1800 a titolo di cauzione provvisoria e per tutte le spese, dritti, copie ed altro inerenti all'asta ed al contratto che saranno a tutto carico dell'aggiudicatario.

5. L'aggiudicatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto d'appalto prestare una cauzione definitiva di lire 3500 sia in danaro, sia in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente; verrà anche accettata una valida ipoteca su fondi di valore doppio della detta cauzione.

6. L'impresa sarà regolata dalle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e secondo il progetto d'arte, piante e tipi relativi, atti tutti che dovranno formare base e parte integrante del contratto, che trovansi visibili a chiunque in questa Segreteria comunale nelle ore d'ufficio e dei quali l'appaltatore sarà obbligato di ritirare copia dalla Segreteria stessa in carta semplice da servire per norma ed uso di esso e dell assistente.

7. Il contratto dovrà essere stipulato entro dieci giorni dall'invito, sotto pena di decadenza, della perdita del deposito e della rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a nuovi atti d'asta a tutto di lui carico e responsabilità,

8. Si dichiara infine che avvenendo l'aggiudicazione provvisoria dei lavori suindicati il termine utile per presentare offerte di ribasso in grado almeno di ventesimo scadrà alle ore dodici meridiane del giorno undici ottobre p. v.

Toscanella, 7 settembre 1887.

Il Sindaco
Presidente del Consorzio
IMPERIO ing. MARCELLIANI.

1157

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

MUNICIPIO DI TOSCANELLA

Avviso d'Asta

in seguito dell' autorizzazione dell' ill.mo signor R. prefetto della provincia con nota 25 agosto 1887, n. 32221.

Si rende pubblicamente noto che alle ore dodici meridiane del giorno ventiquattro di settembre corrente nella prima sala della residenza comunale di Toscanella, avanti il sottoscritto sindaco, o chi ne farà le veci, si procederà ai pubblici incanti mediante l'estinzione della candela vergine e colle formalità portate dal regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, numero 3074, sulla Contabilità generale dello Stato, per lo

Appalto dei lavori di costruzione del 2° tronco della strada consorziale obbligatoria Toscanella Canino che dal confine territoriale di Arlena arriva al confine territoriale di Canino, della lunghezza di chilometri 6,490, per la prevista spesa di lire 68,926 38.

1. L'asta sarà aperta sulla preventiva somma di lire 68,926 38 e ciascuna offerta di ribasso non potrà essere minore di lire cinque per cento.

2. Le opere tutte d'appalto dovranno essere compiute nel termine di anni uno dalla data della consegna.

3. Gli aspiranti per essere ammessi alla gara dovranno giustificare la propria moralità ed idoneità mediante certificati rilasciati, in data non anteriori a tre mesi, legalmente vidimati, dal Sindaco del Comune ove hanno domicilio e dall'ufficio del Genio Civile.

4. Dovranno depositare presso la Tesoreria comunale la somma di L. 2000 a titolo di cauzione provvisoria e per tutte le spese, diritti, copie ed altro inerenti all'asta ed al contratto che saranno a tutto carico dell'aggiudicatario.

5. L'aggiadicatario dovrà all'atto della stipulazione del contratto d'appalto prestare una cauzione definitiva di lire 4500 sia in denaro, sia in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente; verrà anche accettata una valida ipoteca su fondi di valore doppio della detta cauzione.

6. L'impresa sarà regolata dalle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e secondo il progetto d'arte, piante e tipi relativi, atti tutti che dovranno formare base e parte integrante del contratto, che trovansi visibili a chiunque in questa Segreteria comunale nelle ore d'ufficio e dei quali lo appaltatore sarà obbligato di ritirare copia dalla Segreteria stessa in carta semplice da servire per norma ed uso di esso e dell'assistente.

7. Il contratto dovrà essere stipulato entro dieci giorni dall'invito, sotto pena di decadenza, della perdita del deposito e della rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a nuovi atti d'asta a tutto di lui carico e responsabilità.

8. Si dichiara infine che avvenendo l'aggiudicazione provvisoria dei lavori suindicati il termine utile per presentare offerte di ribasso in grado almeno di ventesimo scadrà alle ore due pomeridiane del giorno undici ottobre prossimo venturo.

Toscanella, 7 settembre 1887.

Il Sindaco presidente del Consorzio
IMPERIO ing. MARCELLIANI.

1158

Provincia di Roma — Comune di Anagni

Avviso di concorso *all'appalto della Esattoria Consorziale di Anagni col metodo della terna, pel quinquennio 1888-1892.*

Il sindaco di Anagni, presidente del Consorzio Anagni-Acuto, rende noto quanto segue:

1. Da oggi fino alle 10 1⁄2 ant. del giorno 15 corrente settembre rimane aperto il concorso per terna all'appalto di questa Esattoria Consorziale Anagni-Acuto, pel quinquennio 1888-92, in base all'aggio di lire 2 50 per ogni lire cento di versamento d'imposte, sovraimposte, tasse ed altre riscossioni da effettuarsi con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

2. Le offerte chiuse e suggellate saranno scritte su carta da lira una, sottoscritte dal concorrente e presentate in questa segreteria municipale nel termine suindicato.

3. Unitamente alla offerta dovrà esibirsi la fede di deposito per la somma di lire 3314 corrispondente al 2 per cento dell'ammontare presunto dalle annuali riscossioni.

4. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico, al portatore, al valore desunto dall'ultimo listino di Borsa inserto nella *Gazzetta Ufficiale* nel giorno in cui ha luogo il deposito stesso, che dovrà essere comprovato mediante regolare quietanza della Cassa comunale, della provincia o della Tesoreria governativa.

5. Le offerte per altra persona nominata debbono essere accompagnate da regolare procura.

6. La cauzione definitiva da prestarsi a norma di legge e di lire 27,500.

7. Le spese del contratto della cauzione, nonchè quelle di stampa e d'inserzione stanno a carico del nominato.

8. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª) modificata colle leggi 30 dicembre 1874, n. 3591 (Serie 2ª), 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª) dal regolamento approvato col R. decreto Ministeriale 23 dicembre 1886, n. 4261 (Serie 2ª), e dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 2ª), riguardante la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, esteso alla tassa di fabbricazione degli spiriti.

9. L'esattore assume il solo servizio dell'Esattoria, essendo escluso quello della Tesoreria.

10. I capitoli speciali dell'Esattoria sono i seguenti:

Articolo 1.

Le domande di rimborso relative a quote indebite od inesigibili di tasse comunali o speciali, debbono dall'esattore essere prodotte al Consiglio del comune al quale le medesime si riferiscono, entro il termine di giorni quindici successivi a quello in cui furono condotti a termine gli atti coercitivi in ordine a quote inesigibili.

Articolo 2.

È fatto obbligo all'esattore di accettare la delegazione scadente nel comune di Anagni nel 1888 a favore dell'Amministrazione provinciale a saldo delle rette dementi arretrate e quelle che scadono negli anni 1888-89 e 90, a favore del pio Istituto di S. Spirito in Sassia di Roma per contributo al mantenimento degli esposti.

Articolo 3.

L'ufficio esattoriale deve essere posto in luogo centrale della città, e cioè tra la piazza D'Azeglio ed il palazzo civico.

Deve rimanere aperto al pubblico in tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 8 antimeridiane al mezzodì.

Anagni, li 6 settembre 1887.

1159 Il Sindaco Presidente del Consorzio: V. GIMIGNANI.

Deputazione Provinciale di Ravenna

Esperimento per il ribasso del ventesimo

Essendosi ottenuto il ribasso di L. 3,072,17 sulle L. 15,276,83 dell'asta che oggi ebbe luogo per l'appalto dei lavori di manutenzione della strada provinciale Faentina (da Ravenna alla Rugata) per il quinquennio 1888-1892.

Si notifica

che fino al mezzogiorno di Mercoledì 21 corrente si riceveranno nella Segreteria di questa Provincia le offerte in diminuzione non minore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione fatta di L. 12,204,66 sotto le condizioni ed avvertenze enunciate nel primo avviso d'Asta.

Ravenna 7 settembre 1887.

Il Segretario Provinciale
1150 MANFREDI CORELLI.

COMUNITÀ DI PRATO

PROVINCIA DI FIRENZE

Avviso di provvisoria aggiudicazione.

Nella mattina del 6 settembre corrente essendo avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di lastricatura, selciatura, fognatura ed altri che nel quinquennio 1888-1892 saranno ordinati dalla Comunità per le vie della città e delle borgate del territorio comunale, a norma del capitolato di appalto registrato a Prato li 9 agosto 1887, Priv. vol. 35, C. 67, n. 104, mediante il ribasso di lire cinque e centesimi venti (L. 5,20) per ogni cento lire del prezzo di detti lavori presunto annualmente in L. 12000, e così per il prezzo ridotto annuale di L. 11376, si rende noto che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo sul detto prezzo di deliberamento provvisorio scade a ore 11 ant. del giorno 22 settembre corrente.

Le offerte di miglioramento nella misura sopraespressa dovranno essere presentate a questo uffizio insieme ai certificati e alla ricevuta del deposito, indicata nel primitivo avviso d'asta del 17 agosto 1887 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 19 agosto ultimo decorso n. 195 e nel foglio degli Annunzi della Provincia di Firenze nello stesso giorno 19 agosto n. 16 il quale avviso per questa e per ogni altra condizione s'intende qui richiamato.

Prato in Toscana, dal Municipio, il 7 settembre 1887.

1138 [illegible]

Regia Prefettura della Provincia di Parma

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 21 settembre corrente, in una delle sale di questa Prefettura, avanti il signor Prefetto, o suo delegato, si addiverrà co metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo in canto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla esecuzione dei lavori di completamento e sistemazione da eseguirsi sul tronco Parma-Po della Ferrovia Parma-Brescia-Iseo, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 71000, 00.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorni ed ora, presentare a questa Prefettura le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 12 giugno 1887, visibili assieme alle altre carte del progetto in questa Segreteria di Prefettura.

I lavori dovranno essere compiuti completamente nel termine di mesi cinque (5) decorribili dal giorno in cui si intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 3600, ed in lire 7100, 00 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento; e perciò si fa noto che il termine utile per presentare a questo Ufficio di Prefettura offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno del 26 settembre corrente.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Parma, 7 settembre 1887.

1132 Il Segretario di Prefettura: EUGENIO CASA.

RETTIFICA.

Nell'avviso num. 1092, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 corrente, n. 211, alla pagina 5056, colonna 2ª, col quale si rendeva nota la costituzione di una Società in nome collettivo tra i signori Nicola e Pietro padre e figlio Faberj, Vincenzo Benucci e Pietro Grandjacquet, con associazione in partecipazione del signor Alessandro Zarlatti, fu per errore stampato *Grand Siacquet*, e fu pure omesso il nome del notaro che stipulò l'istrumento di costituzione della Società il 12 agosto corr. anno.

Valga la presente a dichiarare che il nome esatto del signor *Pietro Grandjacquet* è quale ora è stato scritto, e cioè *Grandjacquet*, e che il nome del notaro rogante è *Umberto Serafini*, esercente in Roma.

Roma, li 10 settembre 1887.

Dottor UMBERTO SERAFINI
1155. R. notaro.

DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto, costruttore proprietario, rende noto che i signori Alfonso e Felice Lapi, già da vari anni impiegati ne' suoi lavori come capi d'arte e cottimisti, si sono licenziati volontariamente allo scopo di imprendere nuove costruzioni in nome proprio e di altri sotto la Ditta sociale « *Lapi, Catola e Riccioni.* »

Il dichiarante, a scanso di equivoci e per gli effetti che di ragione, si sente nel dovere strettissimo di far sapere a quanti possano avervi interesse, che egli non ha alcun rapporto nè con essi personalmente nè colla Ditta sunnominata.

Roma, 7 settembre 1877.

1152 VENANZIO LAPI.

SUNTO DI CITAZIONE.

Con atto da me notificato il 3 corrente mese, in conformità dell'articolo 141 Codice procedura civile, Bizzoni Annunziata convenne Castrichella Angelo, di ignoti domicilio, residenza e dimora, davanti il pretore di Velletri all'udienza delli 8 ottobre prossimo, ore 10 antimeridiane, per sentirsi condannare al pagamento di lire 1075 in restituzione di un capitale fruttifero, oltre ai relativi interessi decorsi e decorrendi, e colle spese del giudizio, e mediante clausola provvisionale.

Velletri, 10 settembre 1887.

CESARE DE SANTIS
usciere addetto alla Pretura
1156. di Velletri.

DIFFIDA.

Si rende noto a chiunque possa avere interesse che il negozio ad uso di vini e liquori posto in via Venti Settembre, n. 87, non appartiene più a Giovanni Ricci, ma appartiene a Leopoldo Rosi, per lo che si diffida il pubblico per ogni effetto di ragione e di legge.

1140. LEOPOLDO ROSI.

AVVISO

Si prevengono tutti gli interessati nel bonificamento del Lago di Bientina che la deputazione a termini dell'art. 22 della legge 18 marzo 1853 ha depositato nella cancelleria di questo tribunale il suo rendimento di conti per gli anni dal 1880 al 1886 inclusivo.

Quale rendimento di conti sarà reso ostensibile a tutti gli interessati durante quindici giorni.

Pisa, li 4 settembre 1887.

Il Presidente
1149 Ing. DOM. DEL CARLO.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il sottoscritto rende noto:

Che il 30 dicembre 1883 decedeva in Alessandria d'Egitto *ab-intestato* Daniele Franco del fu David, originario di Tunisi, non lasciando in essa eredi conosciuti, per cui veniva dal Regio Consolato Italiano provvisto con decreti del 22 luglio 1884 e 31 maggio 1886 alla nomina di un curatore giudiciale dell'eredità giacente nella persona del sottoscritto avvocato Filippo Semiani.

Che il patrimonio costituente la successione Franco si compone oltre che di una somma di circa fr. 50.000 in contanti e 70.000 in crediti, anche di tre beni immobili situati a Ramle (circo dario di Alessandria d'Egitto), cioè di una casa con terreno annesso di picchi 44,000 circa, di un appezzamento di 25.000 picchi di terreno cintato e di un altro appezzamento di terreno sabbioso di circa 800,000 picchi.

Che il Tribunale consolare italiano sedente in Alessandria d'Egitto, con sentenza 17 giugno 1887 ordinava la citazione di tutti coloro i quali avevano già giustificato la rispettiva qualità di eredi del defunto Franco a comparire alla udienza che sarà da detto Tribunale tenuta il giorno di venerdì 11 novembre 1887, a ore 10 antimeridiane, per sentir autorizzare la divisione del patrimonio da lui relitto.

Che conseguentemente chiunque ritenga aver qualità di erede del nominato Daniele Franco, sebbene fino al presente non avendo prodotto alcuna domanda in proposito non sia stato personalmente e specialmente citato, potrà presentarsi personalmente o per mezzo di legale procuratore alla udienza che terrà come sopra detto il Tribunale consolare d'Italia in Alessandria d'Egitto nel dì 11 novembre 1887, a ore 10 antimeridiane, all'oggetto sopra spiegato.

Che dopo il menzionato termine del dì 11 novembre 1887 si procederà senza ulteriore indugio alla divisione dell'asse ereditario Franco fra coloro che in detta epoca risulteranno riconosciuti come eredi.

Alessandria d'Egitto, 12 luglio 1887.

Il curatore della successione
del fu Daniele Franco
710 AVV. F. SERMIANI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.